# GAZZETTA UFFICIALE

## DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1889 — ROMA — VENERDI' 22 NOVEMBRE — NUM. 277




**Presso la Tipografia degli Stabilimenti penali di Regina Cœli,** sono in vendita, al prezzo di **lire 8** per annata, i volumi completi della **Raccolta delle Leggi e Decreti,** estratti dalla GAZZETTA UFFICIALE del 1883. 1884, 1885 e 1888, coi relativi indici analitici,

Gli abbonamenti alla raccolta dell'anno in corso si seguitano a ricevere allo stesso prezzo.

## SOMMARIO



# PARTE UFFICIALE

Le LL. MM. il Re e la Regina e S. A. R. il Principe di Napoli, provenienti dalla R. Villa di Monza giunsero ieri alle ore 1,45 pom., in questa capitale, ricevute ed ossequiate alla stazione dalle LL. EE. i Ministri segretari di Stato e sottosegretari di Stato, dai Questori del Senato del Regno e della Camera dei Deputati, e da tutte le autorità civili e militari.

Sul passaggio delle LL. MM., recantisi al R. Palazzo al Quirinale, la popolazione salutò il ritorno degli Augusti Sovrani con vive acclamazioni.

# PARLAMENTO NAZIONALE

## SENATO DEL REGNO

Gli onorevoli signori Senatori sono pregati d'intervenire sabato 23 di questo mese, alle ore 3 pom., nella sala delle Conferenze del Senato per la nomina delle Deputazioni incaricate di ricevere lunedì 25 le LL. MM. ed i RR. Principi in occasione della solenne apertura del Parlamento.

*Il Vicepresidente:* M. TABARRINI.

### Ufficio di Questura

Sino a nuova disposizione i biglietti d'accesso alle Tribune riservate nell'aula del Senato del Regno, rilasciati nella 3ª scorsa Sessione, continueranno ad esser valevoli per la 4ª Sessione della XVI Legislatura.

Roma, 19 novembre 1889.

D'ordine
*Il Direttore degli Uffici di Questura*
N. LATTES.

## MINISTERO DELL'INTERNO

La seduta Reale per l'inaugurazione della quarta Sessione della XVI Legislatura del Parlamento avrà luogo il 25 corrente, alle ore 11 ant nella grand'aula del palazzo di Montecitorio.

Si notifica agli onorevoli signori Senatori e Deputati che dagli Uffici di Questura del Senato e della Camera dei Deputati saranno loro distribuiti, secondo il consueto, i biglietti d'ingresso nell'aula del palazzo di Montecitorio, nella quale sarà inaugurata da S. M. il Re la quarta Sessione della XVI Legislatura.

# LEGGI E DECRETI

*Il Numero* **6489** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

**Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;**

Veduta la deliberazione del Consiglio comunale di Bussi in data 20 gennaio 1889, colla quale chiede di essere autorizzato ad aggiungere all'attuale denominazione del comune l'appellativo: sul Tirino;

Veduta la legge comunale e provinciale vigente;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Bussi in provincia di Aquila cambierà la attuale sua denominazione in quella di Bussi sul Tirino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 25 ottobre 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

---

*Il Numero* 6490 *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari del Tesoro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

All'art. 11 del Nostro decreto 1° agosto 1889, n. 6344 (serie 3ª) è aggiunto il seguente alinea:

« Saranno pure dichiarati idonei i vice segretari di 1ª classe, i quali nell'esame di concorso avranno riportato non meno di sei punti medii. Ai medesimi sono applicate le norme relative ai promossi negli esami d'idoneità ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 25 ottobre 1889.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

---

*Il Numero* 6491 *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti i RR. decreti 25 novembre 1869, n. 5359, 30 giugno 1870, n. 5764 (serie 2ª), e 26 aprile 1885, n. 3094 (serie 3ª) sul servizio postale;

Veduti i RR. decreti 11 aprile 1875, n. 2442 (serie 2ª), 16 giugno 1881, n. 316, 28 maggio e 28 giugno 1885, nn. 3138 e 3230 (serie 3ª) sul servizio telegrafico;

Veduto il R. decreto 10 marzo 1889, n. 5973 (serie 3ª);

Ritenuta la convenienza, per ragioni amministrative, finanziarie e di pubblica utilità, di regolare con norme, per quanto è possibile uniformi, i servizi postale e telegrafico;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Poste ed i Telegrafi;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Rispetto al personale, gli uffici telegrafici si dividono in due classi:

Sono di 1ª classe quelli che spediscono più di 5000 telegrammi, o che per ragioni tecniche, politiche o militari, hanno una speciale importanza.

Il servizio è in essi disimpegnato dal personale di carriera e da quello d'ordine, separatamente o promiscuamente, a seconda dell'importanza dell'ufficio e dell'abilità degl'impiegati, del che sarà tenuto conto nella destinazione del personale.

La categoria dei commessi telegrafici, di cui negli articoli 82 e 96 del regolamento telegrafico, è soppressa.

Art. 2.

Sono di seconda classe tutti gli altri uffici di minor lavoro.

Essi sono affidati, in base all'art. 98 del regolamento, agl'incaricati. Questi assumono il titolo di commesso telegrafico, salvo quanto è disposto nell'art. 8.

Art. 3.

Gli uffici postali e telegrafici di 2ª classe, nella stessa località, sono affidati ad unico titolare, riconosciuto idoneo in entrambi i rami, al quale sono corrisposte cumulativamente, fino a nuova disposizione, le retribuzioni stabilite dai regolamenti per i commessi postali e per gli incaricati telegrafici.

Esso deve farsi coadiuvare da supplenti di sua fiducia e sotto la sua responsabilità senza spesa per l'Amministrazione.

Il limite minimo di età per la nomina di commesso postale-telegrafico è fissato a 21 anni compiuti.

Per i supplenti dei commessi è stabilito il limite minimo di età di anni 18.

Tanto per i commessi, quanto per i supplenti non è fissato il limite massimo di età, purchè consti della loro attitudine e buona salute.

Art. 4.

La riunione dei servizi postale e telegrafico potrà, quando l'Amministrazione lo reputi conveniente, effettuarsi anche negli altri Uffici. Al personale addettovi, che disimpegnerà cumulativamente i due servizi potrà essere corrisposto un congruo compenso, la misura del quale sarà stabilita con decreto ministeriale.

Art. 5.

In caso di passaggio di un ufficio telegrafico dalla 2ª alla 1ª classe, il titolare, previo esame di idoneità sul programma stabilito per i telegrafisti coll'art. 1° del R. decreto 20 giugno 1889, n. 6180 (serie 3ª), ottiene la nomina di telegrafista col relativo stipendio di lire 1200.

Art. 6.

Negli uffici, nei quali vi è unico titolare pei due servizi,

postale e telegrafico, la cauzione prestata per la gestione postale, è vincolata anche per la gestione del servizio telegrafico, senza che occorra per quest'ultimo servizio una cauzione speciale.

*Disposizioni transitorie.*

Art. 7.

Gli attuali commessi telegrafici assumono il titolo di telegrafisti e passano a far parte del ruolo di questi ultimi, cogli stessi diritti e gli stessi obblighi a questi attribuiti.

È loro conservato il diritto acquisito della localizzazione quand'anche si trovino temporaneamente in uffici di 2 classe, purchè nel termine di tre mesi dalla data del presente decreto facciano regolare domanda, che questo diritto sia ad essi mantenuto, salvo però i casi di decadenza previsti dal regolamento.

Art. 8.

Nelle località attualmente fornite di uffici postale e telegrafico separati, con due titolari, la unione dei due servizi si effettuerà a misura che uno dei due titolari venga a cessare, purchè quello che rimane presenti le volute garanzie per disimpegnare regolarmente i due servizi. In questo caso, previo esame sulle materie che non abbia prima disimpegnate, assume il titolo di commesso postale-telegrafico.

In caso diverso il nuovo titolare da nominarsi per uno dei servizi, deve essere fornito dei requisiti necessari per assumere, all'occorrenza, anche l'altro servizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 14 settembre 1889.

UMBERTO.

LACAVA.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

---

*Il Numero* **6192** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Veduto il Nostro decreto del 7 luglio 1887;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al R. Liceo di Vigevano è dato il nome di Liceo Benedetto Cairoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 25 ottobre 1889.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

*Il Numero* **6193** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge organica sull'ordinamento della Pubblica Istruzione del 13 novembre 1859, n. 3725;

Udito il parere del Consiglio di Stato e quello del Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il regolamento per le Scuole normali e per gli esami di patente magistrale, unito al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Art. 2.

Sono abrogati il regolamento per le Scuole normali e per gli esami di patente magistrale approvato col R. decreto del 21 giugno 1883, n. 1590 (serie 3ª), ed il R. decreto del 31 maggio 1888, n. 5444 (serie 3ª), e ogni altra disposizione concernente le materie del presente regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 14 settembre 1889.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

REGOLAMENTO *per le scuole normali e per gli esami di patente di maestro o maestra elementare.*

CAPO I.

**Disposizioni Generali**

Art. 1. Le scuole normali si distinguono in maschili e femminili, e sono di due gradi, inferiore e superiore.

In quelle di grado inferiore si fanno gli studi per conseguire la patente di maestro o maestra per le prime tre classi elementari; in quelle di grado superiore, per conseguire la patente per tutte e cinque le classi, e nelle femminili, anche l'attestato di maestra o direttrice di asilo d'infanzia.

Art. 2. L'insegnamento nelle scuole normali è gratuito e comprende:

*a*) la pedagogia e la morale;

*b*) la lingua e le lettere italiane;

*c*) l'aritmetica, la contabilità, e le nozioni elementari di geometria, di fisica e di chimica;

gli elementi di storia naturale, i precetti d'igiene e di medicina domestica, e le regole per i primi soccorsi nei casi d'infortunio;

*d*) la storia e la geografia;

*e*) il disegno e la calligrafia;

*f*) il canto corale;

*g*) la ginnastica;

*h*) i lavori donneschi nelle scuole femminili;

*i*) l'agricoltura, in quelle scuole, che abbiano l'orto sperimentale.

Art. 3. L'insegnamento della lingua francese è facoltativo; e gli alunni e le alunne a cui vien dato, pagano per esso non più di lire tre al mese.

L'insegnante di questa materia è designato dal Ministro.

Art. 4. In ciascuna scuola normale superiore sono tre *professori* ed *insegnanti aggiunti* per tutte le altre materie.

Possono essere nominati *professori* solo quelli, ai quali è affidato l'insegnamento di una tra le materie indicate nell'articolo 2 alle lettere *a*, *b*, *c*, *d*.

Nelle scuole femminili è una maestra assistente, la quale insegna anche i lavori donneschi.

Ad uno dei tre professori, preferibilmente a quello di pedagogia, viene affidato anche l'ufficio di direttore.

Art. 5. In ciascuna scuola normale inferiore sono tre insegnanti:

*a*) di pedagogia e morale;

*b*) di lingua e lettere italiane, storia e geografia;

*c*) di aritmetica, contabilità, geometria, e prime nozioni di scienze fisiche e naturali.

A uno di essi è pure affidata la direzione.

Vi sono altri insegnanti per le rimanenti materie.

Nelle scuole femminili una delle insegnanti ha anche l'incarico di dar lezione di lavori donneschi.

Art. 6. Gli studi normali, sia nelle scuole inferiori sia nelle superiori, sono preceduti da un corso preparatorio della durata di tre anni: nei due primi dei quali l'insegnamento, diviso per classi, é impartito da due maestri o maestre, e nel terzo, diviso per materie, è dato dagli insegnanti della scuola normale.

Art. 7. A ogni scuola normale superiore ed inferiore è annesso un corso di classi elementari di tirocinio, per le esercitazioni pratiche degli allievi maestri o delle allieve-maestre.

Art. 8. I limiti di ciascuna materia d'insegnamento, la distribuzione di esse nei vari anni di corso, e l'orario delle lezioni, saranno indicati nelle istruzioni e nei programmi da approvarsi con speciale decreto reale.

Art. 9. La scelta degli insegnanti nelle scuole normali si fa, in via ordinaria, per concorso di titoli e di esame, o di soli titoli.

Art. 10. Può essere eletto professore o insegnante aggiunto di una speciale disciplina nelle scuole normali solo chi possiede il corrispondente diploma di abilitazione. Sarà preferito, a parità di merito, chi presenti l'attestato di aver superati gli esami di pedagogia, sostenuti presso una delle Università o uno degli Istituti superiori del regno.

Gli insegnanti aggiunti di disegno, calligrafia, canto e ginnastica, e i maestri del corso preparatorio, sono scelti fra le persone fornite del diploma di abilitazione all'insegnamento rispettivo: a parità di merito è preferito chi abbia fatti gli studi in una scuola normale regia o pareggiata.

Per ottenere l'ufficio di maestra assistente bisogna aver fatti gli studi in una scuola normale regia o pareggiata, aver conseguita la patente di grado superiore, e mostrare di possedere una speciale attitudine all'educazione delle allieve-maestre, e ad insegnare i lavori donneschi.

Art. 11 I maestri e le maestre del corso elementare di tirocinio e dell'asilo d'infanzia, annessi alle scuole normali superiori, saranno scelti tra i più segnalati insegnanti, i quali trovansi adoperati nelle scuole elementari pubbliche del comune in cui ha sede la scuola normale, su proposta fatta dal R. Provveditore agli studi all'autorità amministrativa del medesimo comune, la quale li destina al corso elementare di tirocinio.

I maestri e le maestre del corso elementare di tirocinio e dell'asilo d'infanzia, annessi alle scuole normali inferiori, sono nominati dal Ministro, in seguito di speciale concorso, al quale possono essere ammessi solo gli insegnanti che hanno la patente di grado superiore.

Art. 12. Le disposizioni relative alla direzione e agli insegnamenti, contenute nel presente regolamento, si riferiscono sia ai direttori, sia alle direttrici; così agli insegnanti, come alle insegnanti delle scuole normali superiori ed inferiori.

Art. 13. Il numero, il grado e gli stipendi delle persone, adoperate nelle scuole normali ed inferiori, sono determinati dalla tabella *A*, unita al presente regolamento.

Art. 14. Nei primi tre anni di esercizio tutti gli ufficiali addetti alle scuole normali hanno il grado di reggenti: dopo tale esperimento, se lodevole, sono confermati, diventano effettivi, ed acquistano i diritti e le prerogative indicate all'articolo 5 della legge 23 giugno 1877, N. 3918.

Art. 15. L'anno scolastico dura dieci mesi, dal 1° di ottobre a tutto il 31 di luglio; le lezioni durano dal 16 di ottobre a tutto il 30 di giugno.

Si fa vacanza:

1° Tutti i giorni festivi riconosciuti dallo Stato, cioè le domeniche, il giorno di Ognissanti, della Concezione, di Natale, il primo dell'anno, il giorno dell'Epifania, dell'Ascensione, del Corpus Domini, degli Apostoli Pietro e Paolo, del Santo patrono;

2° la commemorazione dei morti;

3° l'anniversario della morte del Re Vittorio Emanuele II;

4° il giorno natalizio di S. M. il Re;

5° il giorno natalizio di S M la Regina.

Inoltre, sono assegnati complessivamente 16 giorni di vacanza per le feste di Natale, Carnevale e Pasqua da ripartirsi in ogni provincia, dal consiglio provinciale scolastico.

## CAPO II.

### Sede della scuola, e suppellettile scientifica e scolastica.

Art. 16. La podestà scolastica si adopera affinchè il comune destini ad uso della scuola normale un edificio amplo, salubre e conveniente, e lo provveda della suppellettile scolastica consigliata dall'igiene e dalla didattica.

Art. 17. Le spese per le persone di servizio e di custodia, per il riscaldamento, per l'illuminazione della scuola, e quelle occorrenti per l'ufficio del direttore e per i registri delle classi, sono a carico del comune, in cui la scuola ha sede.

Art. 18. Anche la palestra di ginnastica e gli attrezzi ad essa occorrenti sono a carico del comune.

Art. 19. Ogni scuola normale deve avere un piccolo museo didattico, una biblioteca, ed il materiale occorrente all'insegnamento delle scienze fisiche, della storia naturale, della geometria, della geografia, del disegno, del canto, dei lavori donneschi, e dell'agricoltura.

Art. 20. Le spese per le provviste, l'accrescimento e la manutenzione del materiale, indicato nell'articolo precedente, sono sostenute dallo Stato.

Art. 21. Le collezioni per il museo didattico sono ordinate e accresciute per cura di tutti gli insegnanti, e in special modo per opera dei professori di fisica, di storia naturale, e di pedagogia, aiutati dagli allievi-maestri o dalle allieve-maestre.

Art. 22. Lo Stato provvede pure alle spese di tutti gli oggetti e di tutte le collezioni necessarie allo insegnamento oggettivo nelle classi elementari di tirocinio e nell'asilo d'infanzia; ed il comune, dove ha sede la scuola, sostiene le spese della suppellettile scolastica e delle persone di servizio.

Art. 23. Quando un comune non provveda convenientemente, secondo che prescrive l'art. 360 della legge 13 novembre 1859, al personale e al materiale occorrente al corso elementare annesso alle scuole normali superiori, non potrà avere alcun sussidio dal bilancio dello Stato per le altre scuole di qualsiasi grado da esso tenute, nè per gli insegnanti in queste adoperati.

Ove ciò avvenga, il Ministro della istruzione può, con un decreto, o chiudere la scuola normale o sopperire alle spese del corso elementare di tirocinio sul fondo dei sussidi assegnati all'istruzione primaria e popolare. In questo ultimo caso ne nomina anche i maestri e le maestre con le norme stabilite al secondo capoverso dell'art. 11.

## CAPO III.

### Direttore.

Art. 24. Il direttore governa la scuola, convoca il consiglio degli insegnanti e lo presiede.

Art. 25. E' dovere del direttore:

a) assistere di tratto in tratto alle lezioni degli insegnanti;

b) tenere in regola e custodire i registri della scuola;

c) notare i meriti e i demeriti degli alunni e delle alunne;

d) notare le assenze degli insegnanti, avvertirli e consigliarli amorevolmente, sempre che ne veda il bisogno, affinchè l'opera loro riesca efficace e concorra alla buona educazione degli alunni e delle alunne;

e) riferire al R. Provveditore agli studi intorno alle mancanze degli alunni e delle alunne ogni volta che la gravità del caso lo richieda.

Art. 26. Il direttore informa il R. provveditore agli studi se il comune non adempie tutti i suoi obblighi rispetto all'edificio e alla suppellettile scolastica, e cura la conservazione di questa e del materiale scientifico, giovandosi a ciò dell'aiuto degli insegnanti.

Art. 27. In principio di ogni anno propone, per mezzo del R Provveditore, al Ministero la nomina di un vice-direttore da lui scelto tra i *professori* titolari o reggenti.

Il vice-direttore rappresenta il direttore quando questo è assente, e ne regge l'ufficio in caso di licenza o di malattia.

Art. 28. Il direttore provvede, dandone avviso al R. Provveditore agli studi, a surrogare gli insegnanti infermi o assenti, con gli altri insegnanti della scuola, senza che essi abbiano diritto a compenso, quando ciò sia per non più di una settimana; per un tempo più lungo, o quando si debbano adoperare persone estranee alla scuola, deve domandarne l'autorizzazione al Provveditore.

Di queste supplenze deve darsi notizia al Ministero; il quale assegnerà poi a chi prestò l'opera sua una giusta rimunerazione.

Art. 29. Il direttore alla fine dell'anno scolastico riferisce intorno all'andamento degli studi e della disciplina nella scuola, e intorno alla diligenza degli insegnanti ed alla utilità dell'opera loro.

Allega alla sua relazione, che deve spedire al Ministero, per mezzo del R. Provveditore agli studi, le relazioni speciali degli insegnanti.

Art. 30. Il direttore corrisponde sempre col R. Provveditore agli studi.

Solo nei casi gravi ed urgenti può scrivere direttamente al Ministero, dandone però avviso al Provveditore.

Art. 31. Il direttore può ottenere dal R. Provveditore agli studi una o più licenze, le quali in complesso non superino, durante l'anno scolastico, i dieci giorni. Ad avere una licenza più lunga deve inviarne, per mezzo del R. Provveditore, domanda al Ministero.

Il R. Provveditore deve dar notizia della licenza accordata, il giorno stesso, al Ministero.

Durante gli esami non si possono ottenere licenze.

## CAPO IV.

### Insegnanti.

Art. 32. Ciascun insegnante è mallevadore dell'ordine e della disciplina nella propria classe, e coopera col direttore all'educazione degli alunni o delle alunne, e a mantener l'ordine in generale nella scuola.

Art. 33. Per gravi e giustificati motivi l'insegnante può ottenere dal direttore, in una o più volte durante l'anno scolastico, sino a cinque giorni di licenza.

Per un tempo più lungo, la domanda dev'essere mandata, col parere del direttore, al R. Provveditore agli studi, il quale può consentire che la licenza duri sino a dieci giorni.

Per una licenza maggiore di dieci giorni, la domanda dev'essere inviata, col parere del direttore, per mezzo del Provveditore, al Ministero.

Di tutte le licenze concesse bisogna dare, il giorno stesso, notizia al Ministero.

Non si concedono licenze durante gli esami.

Art. 34. L'insegnante di lettere italiane può essere incaricato dal direttore, quando questi non creda occuparsene direttamente egli stesso, di custodire la biblioteca della scuola; e a tenerla in ordine e a distribuire i libri, adopera, di pieno accordo col direttore, i più segnalati allievi-maestri od allieve-maestre della seconda e della terza classe normale.

Del museo pedagogico, del gabinetto di scienze fisiche e di storia naturale, e della suppellettile per l'insegnamento della geografia, della geometria, del disegno, della ginnastica, del canto, dei lavori donneschi e dell'agricoltura, sono speciali custodi i singoli insegnanti: i quali hanno l'obbligo di curare con ogni diligenza la conservazione degli oggetti loro affidati e di accrescere, con la minore spesa possibile, i sussidi materiali utili al loro insegnamento, facendosi aiutare dai più segnalati allievi maestri o allieve-maestre delle classi superiori, dei quali il direttore abbia approvato la scelta.

Art. 35 Ciascun insegnante deve tenere in ordine il registro giornaliero delle singole classi e segnarvi dopo ogni lezione, senza cancellature, i meriti, i demeriti e le assenze degli alunni.

Alla fine di ciascuna lezione l'insegnante legge, nella classe, agli alunni o alle alunne, i voti segnati sul registro, così per lo studio come per la condotta.

Art. 36. Scrive pure ogni giorno nel diario scolastico l'argomento della lezione, indica gli esercizi, e trascrive i temi dei lavori assegnati agli alunni.

Art. 37. Il registro giornaliero e il diario delle lezioni restano presso la direzione, perchè il direttore possa a suo agio esaminarli, e vedere come procedono la disciplina e tutti gli insegnamenti, a fine di mantenere così fra questi l'unità dell'indirizzo didattico.

Art. 38. Il Consiglio degli insegnanti delibera su quali materie di insegnamento debbano gli allievi-maestri o le allieve-maestre fare le prove bimestrali, le quali si eseguiscono sotto la vigilanza dei rispettivi insegnanti, e nel tempo assegnato alla lezione della materia su cui si fa la prova.

L'insegnante di lingua e lettere italiane potrà, d'accordo col direttore, estendere fino a tre ore la durata di tali prove.

Art. 39. I lavori scritti dagli alunni o dalle alunne, durante l'anno, devono essere da ciascun insegnante corretti accuratamente, parte in iscuola e parte fuori di scuola, non solo nella sostanza, ma anche nella forma.

Un lavoro corretto per ogni alunno o alunna, almeno ogni quindici giorni, coi segni delle correzioni e con a tergo il voto e la firma dell'insegnante, sarà consegnato alla direzione ed ivi custodito per tutto il corso dell'anno.

Art. 40. Dall'amore e dall'assiduità onde ciascun allievo o ciascuna allieva attende allo studio, dalla condotta che mantiene in classe e fuori, dall'inclinazione che dimostra e da tutto ciò che viene via via facendo, ciascun insegnante, nelle tre classi normali, deve formare il proprio giudizio sull'attitudine didattico-educativa di esso allievo o allieva.

Questo giudizio egli esprimerà con un voto speciale alla fine di ogni bimestre.

Art. 41. Alla fine di ogni bimestre, ciascun insegnante segna sul proprio registro la media dei voti meritati dagli alunni o dalle alunne nella materia o nelle materie da lui insegnate, la media dei voti ad essi dati per la condotta e il voto per l'attitudine didattico-educativa; e consegna il registro al direttore.

Art. 42. I voti bimestrali di studio per ogni singola materia, la media dei voti dati a ciascun allievo-maestro o a ciascuna allieva-maestra da tutti gli insegnanti per la condotta, e quella per l'attitudine didattico-educativa, sono dal direttore segnati sul registro annuale e sulle carte d'ammissione, pubblicati nella scuola, e comunicati ai parenti degli alunni e delle alunne, o alle persone che ne fanno le veci, e, per quelli che stanno nel convitto annesso alla scuola, anche al direttore o alla direttrice di esso.

Art. 43. Gli insegnanti devono trovarsi nella propria residenza almeno due giorni avanti il principio dell'anno scolastico; nè possono, durante l'anno, risiedere altrove.

Art. 44. Quando un insegnante sia invitato, durante l'anno scolastico, a prestare temporaneamente l'opera sua fuori della scuola, a cui appartiene, non può accettare l'incarico senza averne prima ottenuto per iscritto il permesso dal direttore.

Art. 45 Gli insegnanti hanno il dovere e il diritto di prender parte agli esami d'ammissione, di promozione e di patente, secondo che è *stabilito* nel presente regolamento.

Non possono perciò dare lezioni private agli alunni e alle alunne delle classi normali e preparatorie, nè a persone che si vogliano presentare agli esami per entrare nella scuola normale, o agli esami per conseguire la patente di maestro o maestra elementare.

E per dare lezioni private ad altre persone e per insegnare in istituti privati ad altre persone, gl'insegnanti devono averne prima ottenuto il consenso del R. Provveditore.

Art. 46. All'aprirsi dell'anno scolastico ciascun insegnante presenta al direttore il programma particolareggiato del suo insegnamento, nel quale espone l'ordine ed il metodo che vuol seguire nelle sue lezioni, accenna i cômpiti e gli esercizi da dare agli alunni o alle alunne e propone i libri di testo dei quali si deve far uso.

Art. 47. Alla fine dell'anno scolastico ciascun insegnante presenta una relazione particolareggiata sull'insegnamento dato e sui frutti da esso ottenuti, propone quei miglioramenti che crede opportuni, e aggiunge ogni altra notizia richiesta dal direttore; riferisce pure sullo stato delle proprie collezioni e della suppellettile scientifica a lui affidata, sugli acquisti e i lavori necessari al loro incremento o alla loro conservazione.

## CAPO V.

### Consiglio degli insegnanti.

Art. 48. In ciascuna scuola normale, superiore o inferiore, è un consiglio, di cui fanno parte tutti gli insegnanti del corso preparatorio e del corso normale.

Il consiglio è presieduto dal direttore, o, in assenza di esso, dal vice-direttore.

Possono dal direttore essere chiamati a intervenire nelle adunanze, con voto consultivo, i maestri e le maestre delle classi elementari di tirocinio e le maestre dell'asilo d'infanzia.

Tutti gli altri insegnanti hanno il dovere e il diritto d'intervenire alle adunanze del consiglio.

Art. 49. Le tornate del consiglio sono ordinarie e straordinarie. Le prime si fanno in principio dell'anno scolastico, ogni tre mesi nel corso di esso, e alla fine dell'anno; le seconde ogni volta che il direttore lo creda opportuno, o due insegnanti, per ragioni didattiche o educative, ne facciano domanda per iscritto, indicando le proposte che desiderano presentare all'esame del consiglio.

Art. 50. Nella prima adunanza di ogni anno il consiglio elegge fra i suoi componenti il segretario che ne stende gli atti,

Art. 51. Gli atti del consiglio sono dal segretario scritti in un libro a pagine numerate.

L'atto di ciascuna adunanza si legge o in fine della stessa o in principio dell'adunanza immediatamente successiva, e, come sia approvato, si firma dal presidente, dal segretario e da tutti gli insegnanti presenti.

Art. 52. Nella prima adunanza di ciascuna tornata non si possono prendere risoluzioni, se a quella non siano intervenuti la metà più uno dei membri del consiglio.

Il consiglio delibera a semplice maggioranza di voti. Quando questi sono pari, prevale il voto del presidente.

I voti sono palesi, salvo che il presidente, per la delicatezza di qualche caso speciale, proponga il contrario, o due insegnanti domandino la votazione segreta: ma quando trattisi di persone, i voti sono sempre segreti.

Art. 53. Spetta al direttore di notificare e di eseguire le deliberazioni del consiglio.

Egli può nondimeno, in casi gravissimi e a sua responsabilità, sospenderne l'esecuzione, rendendone immediatamente informato per iscritto il R. Provveditore agli studi.

In questo caso il direttore ne dà, se gli sembra opportuno, notizia anche agli insegnanti; a ogni modo nella prima successiva adunanza è tenuto a dichiarare i motivi della sospensione. Il consiglio degli insegnanti ha però facoltà di appellarsi al Ministro della propria deliberazione non eseguita.

Art. 54. Nella tornata ordinaria in principio dell'anno scolastico, il consiglio degli insegnanti:

*a*) esamina, emenda, se lo crede necessario, ed approva i programmi didattici per ciascun insegnamento;

*b*) sceglie i libri di testo per ciascuna materia d'insegnamento;

*c*) propone l'orario delle lezioni nelle singole classi;

*d*) determina tutto ciò che è necessario a coordinare tra loro i vari insegnamenti, a mantenere la disciplina, a dare alla scuola quell'unità di indirizzo didattico e quel particolare carattere educativo che le si conviene.

Art. 55. L'orario settimanale delle lezioni deve rispondere a queste condizioni:

*a*) che resti fermo il numero delle ore fissate per ciascun insegnamento;

*b*) che l'orario di ogni giorno sia ripartito in due periodi di durata pressochè uguale;

*c*) che le lezioni di una materia di studio, nella stessa classe, sieno distribuite in guisa, che succedano periodicamente a quelle delle altre materie, e non siano accumulate tutte in alcuni giorni della settimana;

*d*) che tra le une e le altre lezioni, le quali si succedono entro ognuno dei due periodi dello stesso giorno in ciascuna classe, non sia altro intervallo di tempo, fuorchè il necessario al cambiamento degli insegnanti o al passaggio degli alunni da un'aula all'altra;

*e*) che, per quanto è possibile, le lezioni sulla stessa materia, nella medesima classe, siano fissate nelle stesse ore di ciascun giorno;

*f*) che gl'insegnamenti, i quali richiedono maggior attenzione, precedano, in generale, i grafici o manuali.

Art. 56. Nelle adunanze trimestrali ciascun insegnante riferisce sui risultati ottenuti dal proprio insegnamento e sulle qualità intellettuali e morali che ha osservate negli alunni o nelle alunne.

Il direttore espone le sue osservazioni, desunte dalle visite fatte alle classi, e, in via generale, dà quei consigli che crede possano giovare al miglioramento didattico, disciplinare e morale della scuola.

Art. 57. Nella tornata ordinaria, che ha luogo al termine dell'anno scolastico, il Consiglio degli insegnanti discute le relazioni intorno alle materie insegnate da ciascuno, indica gli alunni meritevoli di una speciale nota di lode, e fa le proposte che crede utili alla scuola per l'anno successivo.

## CAPO VI.

### Corso preparatorio.

Art. 58. Per essere ammessi al corso preparatorio di una scuola normale, si fa al direttore, almeno cinque giorni prima degli esami d'ammissione, analoga domanda, in cui ciascun aspirante dà notizia degli studi fatti, indica i libri letti, espone brevemente come abbia speso il tempo nell'ultimo triennio.

Alla domanda si devono unire:

*a*) il certificato di moralità rilasciato dalla Giunta comunale, in cui sia detto essere l'aspirante di specchiati costumi e meritevole di dedicarsi all'ufficio di pubblico educatore;

*b*) il certificato medico, nel quale, sia dichiarato essere l'aspirante di sana costituzione, e non avere alcuna imperfezione fisica che lo renda meno atto a sostenere le fatiche dell'insegnamento;

*c*) la fede penale.

Art. 59. I giovani e le giovani, sia qualunque la loro età, muniti

della licenza dalle scuole elementari, sono iscritti senza esame, alla prima classe del corso preparatorio alla scuola normale; vi sono pure iscritti quelli, i quali mancando di tale licenza, ne superino l'esame di ammissione.

Art. 60. Quei giovani che compiono, entro il 31 di dicembre dell'anno in corso, almeno il 14° anno, e quelle giovani che compiono il 13° anno di età, possono, superando l'esame di ammissione, essere iscritti alla seconda classe del corso preparatorio; quelli che compiono nello stesso termine almeno il 15° anno se maschi, il 14° anno di età se femmine, possono essere iscritti alla terza classe del corso preparatorio, quando ne superino l'esame di ammissione.

Art. 61. Alla fine del terzo anno di corso gli alunni e le alunne che abbiano meritato l'approvazione negli esami, ricevono un attestato di licenza dal corso preparatorio.

Questo attestato di licenza fa fede aver essi acquistate le cognizioni della scuola di complemento alla elementare, e vale per l'ammissione alla prima classe del corso normale.

Art. 62. I giovani e le giovani che fanno gli studi nelle scuole private possono conseguire l'attestato di licenza dal corso preparatorio, quando ne superino, presso una scuola normale, Regia o pareggiata, i corrispondenti esami.

CAPO VII.

**Corso normale.**

Art. 63. Per essere ammessi alla prima classe del corso normale, sia di una scuola inferiore, sia di una superiore, bisogna farne domanda nella forma prescritta con l'art. 58, producendo i documenti indicati nel medesimo articolo.

Art. 64. I giovani che compiono, entro il 31 di dicembre dell'anno in corso, almeno i 16 anni, le giovani che compiono i 15 anni di età, secondo che è prescritto all'art. 364 della legge 13 novembre 1859, sono ammessi senza esame alla prima classe del corso normale, quando presentino l'attestato di licenza dal corso preparatorio, o la licenza dal ginnasio inferiore (purchè da essa risulti che siasi superata anche la prova di disegno), o la licenza della scuola tecnica.

Quando non consti che negli esami di licenza dal ginnasio inferiore siasi ottenuta l'approvazione nel disegno, bisogna, per essere ammesso alla prima classe del corso normale, superare un esame speciale su questa materia. Le donne, munite di una delle due licenze su indicate, devono superare l'esame sui lavori femminili, per essere ammesse alla prima classe normale.

CAPO VIII.

**Alunni e alunne del corso preparatorio e del corso normale.**

Art. 65. L'alunno o l'alunna iscritta riceve dal direttore la carta di ammissione, in cui sono segnati i voti ottenuti negli esami d'ammissione o di promozione e quelli bimestrali per lo studio, per la condotta, e, nelle classi normali, per l'attitudine didattico-educativa.

Art. 66. Il numero degli alunni e delle alunne in ciascuna delle classi del corso normale e delle tre classi preparatorie, non può essere maggiori di 40.

Quando il numero sia maggiore di 40, le classi preparatorie si duplicano; ed ottenuto dal comune un nuovo casamento adatto, in questo viene istituita un'altra scuola normale, alla quale deve essere annesso un altro corso elementare di tirocinio.

Art. 67. L'alunno e l'alunna che, per qualsiasi ragione, si trovino nell'impossibilità di recarsi alla scuola, devono darne avviso, nello stesso giorno, al direttore, indicando il motivo dell'assenza, e quando vi fanno ritorno, devono essere accompagnati dal padre o dalla madre o da chi ne fa le veci.

Art. 68. L'alunno e l'alunna segnalati per diligenza e amore allo studio, oltre al conto che di ciò si tiene nel voto bimestrale sulla loro attitudine, didattico educativa, sono premiati in fin d'anno con una speciale nota di lode, la quale viene segnata sulla loro carta di promozione, e poscia sulla patente.

Art. 69. L'alunno e l'alunna che non adempiono ai loro doveri, sono soggetti, secondo la natura della mancanza a queste pene:

*a*) avvertimento privato dell'insegnante, se si tratti di scuola maschile;

*b*) avvertimento privato del direttore;

*c*) ammonizione pubblica del direttore in presenza della classe;

*d*) sospensione temporanea dalla scuola;

*e*) esclusione dagli esami di promozione nella sessione estiva;

*f*) esclusione degli esami di promozione, e anche di patente, nelle due sessioni;

*g*) privazione del posto di studio;

*h*) allontanamento dalla scuola.

Le pene indicate alle lettere *d*, *e*, *f*, *g*, *h*, sono, dopo avere udita la difesa dell'incolpato, inflitte dal consiglio degli insegnanti; e le due ultime, per avere effetto, devono essere approvate dal consiglio scolastico provinciale.

Art. 70. L'alunno o l'alunna, che per legittimi motivi debba, durante l'anno, lasciare la scuola, si fa firmare dal direttore la carta di ammissione, nella quale deve essere indicato il caso di cui si tratta; e con questa carta entra in altra scuola normale Regia o pareggiata.

Art. 71. Gli allievi-maestri, che per adempiere l'obbligo del servizio militare interrompono gli studi, possono riprenderli e compierli appena ottenuto il congedo.

CAPO IX.

**Commissioni esaminatrici.**

Art. 72. Il direttore della scuola è presidente delle commissioni per gli esami d'ammissione e di promozioni.

Art. 73. La commissione per gli esami di ammissione alla prima classe e di ammissione e promozione alla seconda classe preparatoria, si compone degli insegnanti delle classi stesse; quella per gli esami di promozione dalla seconda classe preparatoria e d'ammissione alla terza classe preparatoria, si compone degli insegnanti di questa classe o del maestro o della maestra della classe precedente; quella per gli esami necessari ad ottenere l'attestato di licenza dal corso preparatorio, che serve per l'ammissione alla prima classe, e per gli esami di promozione alla seconda e alla terza classe normale, si compone di tutti gli insegnanti della classe da cui l'alunno viene e di quelli dell'altra immediatamente superiore.

Art. 74. Negli esami necessari ad essere iscritti alla prima, seconda e terza classe normale, gl'insegnanti di lettere italiane, di pedagogia e morale, di matematica e scienze fisiche, e di storia e geografia, formano la sezione della commissione che giudica delle prove in queste materie: e gli insegnanti delle altre materie formano la seconda sezione della commissione, alla quale spetta giudicare le altre prove.

Art. 75. Per le prove scritte, l'insegnante della materia in ciascuna classe, propone tre temi, e il direttore sceglie quello che gli pare più conveniente.

Art. 76. Il direttore della scuola da sè stesso e per mezzo del vicedirettore e degli insegnanti veglia alla regolarità degli esami scritti; e così l'uno come gli altri ne rispondono alla potestà scolastica.

Art. 77. La correzione delle prove scritte si fa dall'insegnante della materia, il quale ne risponde; e il giudizio su ciascuna prova è dato da tutti i membri della sezione a cui spetta esaminarla.

Ciascun membro della commissione, sopra ogni prova della materia al giudizio della quale ha preso parte, dà il suo voto in numeri interi, che si estendono da 1 a 10.

Dei voti dati da ciascun membro della commissione si fa la media.

Quando il numero che ne risulta ha una frazione, se questa è uguale o superiore ad un mezzo, il voto si aumenta di un'unità: in contrario, della frazione non si tiene conto.

Art. 78. I voti meritati dai candidati e dalle candidate negli esami, compresi quelli di lingua francese, sono segnati a cura del direttore

nel registro annuale, il quale sarà firmato da lui e da tutti gli insegnanti.

### CAPO X.

#### Esami di ammissione e di promozione.

Art. 79. Fa gli esami di ammissione chi, non avendo la licenza dalle scuole elementari, desidera essere iscritto alla prima classe preparatoria.

Similmente fanno il corrispondente esame di ammissione quelli i quali desiderano essere iscritti, per la prima volta, alla seconda o alla terza classe preparatoria.

Nella seconda classe normale sia della scuola inferiore, sia della superiore, e nella terza classe normale delle scuole superiore fanno gli studi solamente gli allievi e le allieve che, avendo frequentato le classi precedenti, superino il corrispondente esame di promozione.

Art. 80. Gli esami di ammissione e di promozione si fanno nelle stesse forme alla fine dell'anno scolastico e al principio dell'anno successivo.

Art 81. Agli esami di promozione sono ammessi solamente gli alunni e le alunne che hanno meritato per lo studio la media annuale almeno di sei decimi di voti nel complesso di tutte le materie; e per la condotta la media complessiva di otto decimi; gli altri sono esclusi dagli esami della fine dell'anno.

Art. 82. L'esame di ammissione alla prima classe preparatoria consta:

*a*) di un componimento italiano;

*b*) di un saggio di calligrafia;

*c*) di un saggio di disegno;

*d*) di tre prove orali sulle materie sostanzialmente contenute nei programmi delle scuole elementari, cioè:

1° sulla lingua italiana (saggio di lettura e nozioni pratiche di grammatica).

2° sull'aritmetica pratica, sulle nozioni del sistema metrico e su qualche nozione elementare di scienze fisiche e naturali;

3° sulle nozioni di geometria, di storia, di doveri e diritti.

Art 83 Gli esami di ammissione e di promozione alla seconda e alla terza classe preparatoria, e quelli per ottenere l'attestato di licenza dal corso preparatorio, constano:

*a*) di un componimento italiano;

*b*) di un saggio di disegno;

*c*) di un saggio di calligrafia;

*d*) di prove orali su tutte le materie insegnate nella prima, o nella prima e seconda classe, o nell'intero corso preparatorio.

Art. 84. Gli esami di promozione alla seconda e terza classe normale constano:

*a*) di un componimento italiano;

*b*) di un saggio di disegno;

*c*) di un saggio di calligrafia;

*d*) di un lavoro su un tema di pedagogia;

*e*) di prove orali su tutte le materie insegnate nelle classi precedenti.

Art. 85. Nella sessione del mese di luglio tutti gli alunni e le alunne che hanno fatto le prove scritte, qualunque ne sia l'esito, sono ammessi agli esami orali di tutte le materie per le quali si richiede una sola prova, e di quelle sulle quali meritarono nello scritto l'approvazione.

Nella sessione del mese di ottobre non sono ammessi agli esami orali quelli, i quali non abbiano ottenuto la sufficienza nelle prove scritte.

Vince la prova d'ammissione o di promozione chi ottiene almeno sei decimi in tutte le materie su ciascuna prova scritta ed orale; non meno di sette decimi nella media delle due prove, scritta ed orale, sulla lingua e le lettere italiane; e non meno di sette decimi nella prova dei lavori donneschi.

Art. 86. Chi non ha sostenute o non ha vinte tutte le prove nella prima sessione di esami, può riparare nella seconda, facendo o rifacendo gli esami sulle materie, di cui non ha ancora superate le prove.

L'esame che consta di prove scritte ed orali, deve, nella riparazione, essere ripetuto in tutte e due le prove.

Chi nell'esame di riparazione fallisce anche in una sola prova, è respinto, e ripete il corso: alla fine del quale, per ottenere la promozione, sostiene gli esami su tutte le materie studiate nell'anno.

Art. 87. Gli allievi-maestri e le allieve maestre delle scuole normali superiori, che alla fine del secondo anno di corso dichiarino di voler fare l'esame di patente di maestro di grado inferiore, sono dispensati dagli esami di promozione; però i voti da essi ottenuti negli esami di patente, valgono anche per la promozione alla terza classe normale. In tal caso i voti meritati negli esami di patente debbono essere anche notati sul registro generale della scuola.

Gli allievi-maestri e le allieve-maestre del terzo anno di corso nelle scuole normali superiori e del secondo anno nelle inferiori, non sostengono veruno esame di promozione.

Art. 88. Gli esami di promozione o di patente non possono farsi che presso la scuola, in cui l'allievo e l'allieva sono iscritti.

Art. 89. Gli attestati di promozione, ottenuti in una scuola normale regia o pareggiata, sono titoli di ammissione ad ogni altra scuola normale regia o pareggiata del regno.

Art. 90. Gli allievi-maestri e le allieve maestre di una scuola normale inferiore, che abbiano superato gli esami di patente, sono ammessi senza esame alla terza classe di una scuola normale superiore.

Art. 91. I maestri e le maestre elementari di grado inferiore, i quali non hanno fatto gli studi in una scuola normale regia o pareggiata, quando abbiano insegnato due anni con lode in una pubblica scuola, possono essere ammessi alla terza classe di una scuola normale regia o pareggiata.

### CAPO XI.

#### Posti di studio.

Art. 92. I posti di studio iscritti nel bilancio dello Stato e quelli deliberati dai consigli provinciali o comunali, a favore degli alunni e delle alunne di una scuola normale, sono conferiti a cura del Consiglio provinciale scolastico.

La provvisione per ciascuno di tali posti non può essere minore di lire 300 annue.

Art. 93. Un decreto del Ministro partisce fra tutte le provincie del regno i posti di studio stanziati nel bilancio dello Stato.

Art. 94. Ai posti di studio assegnati a ciascuna provincia concorrono i giovani e le giovani le cui famiglie dimorano nella provincia medesima: tali posti, a parità di merito, sono preferibilmente concessi a quei concorrenti, le cui famiglie non dimorano nel comune, in cui la scuola normale ha sede.

I posti di studio che restano vacanti in una provincia possono, per un anno, essere conferiti ai giovani e alle giovani di altre provincie.

Art. 95. I posti di studio non possono essere conferiti che in seguito a concorso per esame.

Questo esame, che è lo stesso esame di ammissione o di promozione a ciascuna classe, ha luogo al cominciare dell'anno scolastico, nel mese di ottobre, esclusivamente presso quella scuola normale, alla quale i detti posti sono assegnati.

Art. 96. L'avviso di concorso per i posti disponibili in ciascuna provincia dev'essere pubblicato dal consiglio provinciale scolastico due mesi prima della riapertura della scuola.

Art. 97. La domanda per essere ammessi al concorso dev'essere corredata, oltre che di tutti i documenti indicati all'art. 58, di un certificato rilasciato dal sindaco del comune dove dimora la famiglia del concorrente, dal quale certificato apparisca quale sia la condizione economica della famiglia stessa.

Questa domanda sarà diretta, non più tardi del 25 di settembre, al direttore della R. scuola normale.

Art. 98. Sono ammessi al concorso per conseguire un posto di studio solamente i giovani che compiono, entro il 30 di settembre dell'anno in corso, almeno i 16 anni e le giovani che compiono i 15 anni di età, quando aspirano alla prima classe del corso normale, secondo che è prescritto all'art. 364 della legge 13 novembre 1859.

Quelli, i quali domandano di godere un posto di studio nella prima, nella seconda o nella terza classe del corso preparatorio, sono ammessi al concorso, quando possono compire, fino al 30 di settembre dell'anno in corso, i 13, 14 o 15 anni se maschi; i 12, 13 o 14 anni di età se femmine.

Gli allievi che domandano di godere un posto di studio nella seconda o nella terza classe del corso normale, sono ammessi al concorso, quando, fino al 30 settembre dell'anno in corso, possano compiere i 17 o 18 anni se maschi, i 16 o 17 anni di età se femmine.

Il posto guadagnato si gode sino al compimento degli studi normali.

Art. 99. L'elenco dei candidati, ammessi al concorso, è inviato dal direttore della scuola normale al R. Provveditore agli studi tre giorni prima che comincino gli esami d'ammissione alle classi e di concorso ai posti di studio vacanti.

Art. 100. Può ottenere il posto soltanto chi ha riportato almeno sei decimi in tutte le materie e in ciascuna prova scritta ed orale; non meno di otto decimi nella media delle due prove, scritta ed orale, su la lingua e le lettere italiane; e non meno di sette decimi nella media complessiva di tutte le prove degli esami.

A parità di merito sono preferiti i candidati di più ristretta fortuna.

Art. 101. Nella carta d'ammissione si deve segnare come nota di merito se l'alunno o l'alunna sono provvisti di un posto di studio.

Art. 102. Gli atti del concorso, nei quali sono indicati i voti meritati dagli aspiranti ai posti di studio, sono inviati, non più tardi del terzo giorno dopo terminati gli esami, al consiglio scolastico della provincia, in cui è la scuola dove si è fatto il concorso. A questo consiglio scolastico, se gli atti sono regolari, spetta approvarli.

Art. 103. Però i posti stabiliti dalle provincie e dai comuni, il consiglio scolastico segue, nell'assegnarli, le particolari norme deliberate dalle amministrazioni provinciali o comunali, purchè queste norme non contraddicano alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 104. Incorrono nella perdita del posto gli alunni e le alunne, che non ottengono, per la condotta, una media annuale di nove decimi, e negli esami di promozione almeno quel numero di voti, che sono, secondo l'art. 100, necessari a guadagnare un posto di studio; tenuto conto dei voti riportati negli esami di luglio e di ottobre.

Art. 105. Le provvisioni per i posti di studio a carico dello Stato si pagano agli alunni a mesi scaduti.

Il direttore deve trasmettere al Ministero l'elenco nominativo degli alunni e delle alunne provveduti del posto, per la regolare spedizione dei mandati.

Art. 106. Dove alla scuola è annesso un convitto, i posti di studio non possono godersi che dimorando nel convitto medesimo.

Art. 107. Quando gli allievi o le allieve sono mantenuti in un convitto annesso alla scuola, le provvisioni si pagano per mezzo della persona incaricata delle riscossioni e dei pagamenti.

Del nome di tale persona il direttore deve fare speciale menzione nell'elenco anzidetto.

## CAPO XII.

### Corso elementare di tirocinio.

Art. 108. All'istruzione e all'educazione pratica degli allievi-maestri e delle allieve maestre sono indispensabili l'assistenza e le esercitazioni da farsi nel corso elementare di tirocinio.

Art. 109. Il corso elementare di tirocinio in ciascuna scuola normale inferiore si compone:

*a*) della scuola unica rurale con tre distinte sezioni, affidate a un insegnante;

*b*) delle tre classi elementari urbane, affidate ciascuna a un insegnante;

*c*) di un insegnante di quarta e quinta classe elementare;

*d*) se la scuola normale è femminile, di un asilo d'infanzia con tre distinte sezioni affidate ad una maestra.

Art. 110. Il concorso elementare di tirocinio in ciascuna scuola normale superiore si compone:

*a*) della scuola rurale unica con tre sezioni distinte, affidate a un insegnante;

*b*) delle cinque classi elementari urbane, affidate ciascuna a un insegnante: tra i quali uno, di quelli per le classi superiori, ha anche l'ufficio di dirigente;

*c*) se la scuola normale è femminile, di un asilo d'infanzia con tre sezioni distinte affidate a una maestra; o meglio, dove sia possibile, di un asilo infantile con tre sezioni separate, affidate ciascuna a una maestra, una delle quali avrà anche l'ufficio di dirigente.

Art. 111. L'asilo d'infanzia affidato a una sola maestra non può avere più di trenta bambini d'ambo i sessi; ciascuna delle sezioni dell'asilo con tre maestre non può avere più di trentacinque bambini d'ambo i sessi.

La scuola unica rurale non può accogliere più di trenta fanciulli o fanciulle, o fanciulli e fanciulle.

La prima, la seconda e la terza classe elementare urbana non possono accogliere che trentacinque fanciulli o fanciulle per ciascuna.

La quarta e quinta classe non possono averne più di quaranta per ciascuna.

Art. 112. Le maestre dell'asilo d'infanzia, diviso in tre sezioni, si avvicendano ogni anno in modo che un bambino sia in tutti e tre gli anni educato sempre dalla stessa maestra.

Nelle tre prime classi elementari urbane e nelle due superiori gli insegnanti si avvicendano similmente: cioè chi riceve i fanciulli nella prima classe, li istruisce fino alla terza, e chi li riceve nella quarta, li istruisce poi anche nella quinta.

Art. 113. Il governo del corso elementare di tirocinio e dell'asilo d'infanzia, per la parte didattica e disciplinare, spetta al direttore della scuola normale.

Gli esami d'ammissione e di promozione sono fatti a sua cura, e la vigilanza su l'andamento delle classi è affidata intieramente e solamente a lui.

I programmi didattici, l'orario delle lezioni e l'elenco dei libri di testo proposti dai maestri della scuola elementare, sono riveduti dal direttore della scuola normale, e sottoposti poi all'esame e all'approvazione del consiglio degli insegnanti, nel quale, in quell'occasione, intervengono i maestri o le maestre proponenti.

Art. 114. Le lezioni nel corso elementare di tirocinio e nell'asilo d'infanzia cominciano nei primi giorni del mese di ottobre, appena compiuti gli esami, e terminano il 15 luglio.

Gli esami finali si fanno nell'ultima quindicina di questo mese.

Art. 115. Dove l'insegnamento si possa e voglia anticipare, facendolo cominciare col primo del mese di settembre, i maestri e le maestre, che abbiano non meno di venticinque alunni assidui nella propria classe, riceveranno dal Ministero della Istruzione pubblica un compenso uguale a un dodicesimo del loro stipendio.

Art. 116. I maestri e le maestre elementari destinati dai comuni alla scuola elementare di tirocinio, quando adempiano con zelo il dover loro, ricevono, sulla proposta del direttore della scuola normale, un premio ogni anno, da prendersi dal fondo dei sussidi assegnati all'istruzione elementare.

## CAPO XIII.

### Provvedimenti speciali per le scuole normali femminili - Maestre assistenti e ispettrici.

Art. 117. In ciascuna scuola normale femminile la maestra assistente deve, sotto la dipendenza del direttore, o della direttrice aver cura continua e immediata della educazione delle allieve maestre.

Perciò essa è chiamata a dare sui portamenti delle allieve il suo voto, di cui si tiene nota distinta nei registri bimestrali e nell'annuale.

Art. 118. Il consiglio provinciale sopra le scuole nomina le ispettrici che costituiscono il comitato, composto di tre signore, da istituirsi presso ciascuna scuola normale femminile.

Art. 119. L'ufficio delle ispettrici è quello di cooperare all'educazione morale delle allieve-maestre.

Esse assistono agli esami di lavori donneschi.

## CAPO XIV.

### Convitti.

Art. 120. La podestà scolastica fa opera perchè i comuni e le provincie mantengano ove esiste, o istituiscano ove manca, a canto a ciascuna scuola normale, specie se femminile, un convitto.

Art. 121. All'amministrazione del convitto provvede il comune o la provincia che lo ha istituito e lo mantiene; ai quali è data perciò la scelta del direttore o della direttrice, degli istitutori o delle istitutrici.

Art. 122. Spetta al R. Provveditore agli studi permettere che il convitto sia aperto, e approvare la scelta delle persone, alle quali ne viene affidata la direzione e l'amministrazione interna.

Per tale permissione e approvazione è necessario che l'edificio sia salubre, sia posto, per le sue adiacenze, in luogo conveniente a una casa di educazione, e risponda interamente all'uso al quale è destinato, e che le persone preposte all'educazione degli allievi o delle allieve siano riconosciute capaci e di specchiata moralità.

Art. 123. La persona scelta come direttore o come direttrice del convitto dev'essere almeno fornita della patente di grado superiore, conseguita dopo aver fatto un regolare corso di studi in una scuola normale regia o pareggiata.

Fra le persone di meriti uguali sarà preferita quella che abbia, oltre a ciò, qualche titolo di abilitazione per l'insegnamento delle materie letterarie o scientifiche nelle scuole normali.

A tali uffici possono essere eletti il direttore o la direttrice della scuola normale.

Gli istitutori e le istitutrici sono scelti tra quelle persone, che dopo aver fatto i loro studi in una scuola normale regia o pareggiata, abbiano conseguita la patente di maestro o maestra elementare di grado superiore: possono essere scelti gli insegnanti della scuola normale, a cui il convitto è annesso.

Art. 124. All'amministrazione interna e alla direzione disciplinare e morale del convitto sovraintende e provvede un consiglio direttivo, il quale, se il convitto annesso a una scuola normale superiore è provinciale e risiede nel capoluogo, si compone:

*a*) del direttore della r. scuola normale, presidente;

*b*) di due consiglieri provinciali, eletti dal consiglio, cui appartengono;

*c*) di un consigliere comunale del luogo, eletto dal consiglio cui appartiene;

*d*) del direttore o della direttrice del convitto, i quali fanno anche da segretario;

*e*) di una persona eletta dal Ministro;

*f*) di un professore della scuola, scelto dal consiglio degli insegnanti.

Se il il convitto è comunale, il consiglio si compone;

*a*) del direttore della scuola normale, presidente;

*b*) del sindaco del comune o di un consigliere da lui delegato;

*c*) di un consigliere comunale, eletto dal consiglio di cui è membro;

*d*) di un consigliere provinciale, eletto dal consiglio cui appartiene;

*e*) del direttore o della direttrice del convitto, i quali fanno anche da segretario;

*f*) di una persona eletta dal Ministro;

*g*) di un professore della scuola, scelto dal consiglio degl'insegnanti.

Il consiglio direttivo per il convitto annesso a una scuola normale inferiore si compone:

*a*) del direttore o della direttrice che lo presiede;

*b*) del sindaco e di un consigliere, scelto nel suo seno dal consiglio comunale;

*c*) del direttore o della direttrice del convitto, i quali fanno anche da segretario;

*d*) di una persona eletta dal Ministro;

*e*) di un insegnante della scuola, scelto dal consiglio di cui fa parte.

Art. 125. Quando il direttore o la direttrice della scuola sia anche direttore o direttrice del convitto, il professore della scuola, componente del consiglio direttivo, fa l'ufficio di segretario.

Art. 126. Tutte le persone elette a far parte del consiglio direttivo durano in ufficio tre anni, e non possono essere rielette che a capo di un biennio.

Art. 127. Il consiglio direttivo, nell'intervallo delle sue adunanze, è rappresentato dal direttore o dalla direttrice della scuola normale, cui spetta far eseguire tutte le deliberazioni prese dal consiglio.

Art. 128. Il consiglio si aduna ordinariamente una volta al mese; straordinariamente ogni volta che il presidente creda opportuno di convocarlo, o ne facciano domanda due consiglieri, o il direttore o la direttrice del convitto.

Per la validità delle deliberazioni, occorre sieno presenti almeno quattro de' suoi componenti.

Il consiglio delibera a semplice maggioranza di voti. Quando i voti sono pari, la proposta s'intende respinta; ma può essere ripresentata e riesaminata nelle adunanze seguenti.

Art. 129. Il consiglio direttivo propone e approva un regolamento interno, nel quale sieno prescritte tutte le particolari norme per l'ordine con cui devono procedere i lavori e gli esercizi giornalieri del convitto in relazione con quelli della scuola.

Questo regolamento non diviene esecutivo se non dopo l'approvazione del consiglio provinciale scolastico; ma passato un mese dal giorno, in cui fu a questo inviato, si intende in ogni modo approvato. Una copia del regolamento, dopo l'approvazione o scorso il termine dopo il quale s'intende approvato, è inviata al Ministero dell'istruzione.

Art. 130. Nel convitto annesso alla scuola possono essere ammessi solamente gli alunni e le alunne delle classi normali, delle preparatorie e della quarta e quinta classe elementare, ma non quelli delle classi a queste inferiori.

Il limite minimo e massimo dell'età degli alunni e delle alunne per l'ammissione nel convitto è determinato dal consiglio direttivo di ciascun istituto nel regolamento interno.

Art. 131. La retta da pagarsi da ciascun convittore o convittrice non può eccedere la provvisione stabilita per ogni posto di studio all'art. 92.

Art 132. I convittori e le convittrici hanno il diritto di restare nel convitto dieci mesi ogni anno.

Art. 133. Nel convitto femminile le allieve:

*a*) si occupano con assidua cura dei lavori speciali per tagliare e cucire la biancheria, e anche gli abiti da donna e da bambini;

*b*) assistono e prendono parte ai lavori della cucina;

*c*) attendono, senza togliere troppo tempo allo studio, a tutti i servizi della casa e curano la nettezza di essa; e, dov' è possibile, imparano ad allevare i bachi da seta, le api, i polli, i colombi; coltivano fiori e piante; preparano frutte, conserve e cose simili.

Art. 134. Nel convitto maschile gli allievi coöperano, per quanto è possibile, all'ordine della casa e coltivano l'orto sperimentale.

Nelle ore di riposo attendono a qualche altro lavoro manuale educativo, ad esercizi di canto e di suono: e sono loro permessi giuochi, in cui il corpo si eserciti e l'occhio si affini, escluso ogni desiderio di guadagno.

Art. 135. Gli allievi e le allieve delle classi superiori coadiuvano il direttore e la direttrice nel fare le provviste occorrenti al convitto, e nella tenuta dei registri dell'amministrazione e della contabilità.

Art. 136. I convittori escono a passeggiare ogni giorno, le convittrici almeno tre volte la settimana.

Art. 137. I convittori della seconda e terza classe normale possono avere l'uscita libera.

La direttrice può consentire che le convittrici della seconda classe normale nelle scuole inferiori, e le convittrici della terza classe normale nelle scuole superiori, escano senza essere accompagnate, a gruppi di tre o più, composti come meglio ad essa parrà opportuno.

Art. 138. I convittori e le convittrici, segnalati per singolare bontà di costumi e per diligenza nell'adempiere i loro doveri, sono premiati.

I premi sono:

*a*) lode in presenza dei compagni o delle compagne;

*b*) visite a luoghi di educazione;

*c*) nota di lode da segnarsi nella carta di ammissione alla scuola, in seguito a relazione del direttore o della direttrice del convitto.

Art. 139. Ai convittori ed alle convittrici, secondo le mancanze, possono essere inflitti questi castighi:

*a*) privazione parziale o totale della ricreazione per uno o più giorni, con l'obbligo di osservare il silenzio;

*b*) privazione della visita dei parenti;

*c*) ammonizione in presenza dei compagni o delle compagne;

*d*) avviso in iscritto del direttore o della direttrice ai parenti;

*e*) ammonizione innanzi al consiglio direttivo del convitto, con minaccia di espulsione e della perdita del posto di studio;

*f*) espulsione dal convitto e proposta al consiglio degli insegnanti della scuola per privare l'allievo o l'allieva del posto di studio.

Art. 140. Il bilancio preventivo del convitto, discusso e approvato dal consiglio direttivo, è mandato ogni anno al consiglio scolastico provinciale nei primi quindici giorni del mese di ottobre, per essere esaminato e, se regolare, approvato.

Il bilancio consuntivo è presentato ogni anno nella seconda metà del mese di agosto, non appena chiuso il convitto.

Una commissione di tre membri, eletta dal consiglio direttivo nel suo seno, lo esamina, e ne riferisce nella tornata seguente.

Dopo viene, col voto del consiglio direttivo mandato al consiglio scolastico provinciale, cui spetta approvarlo.

## CAPO XV.

### Scuole normali libere e pareggiate.

Art. 141. Le provincie, i comuni, gli altri enti morali e anche i privati possono istituire scuole normali libere, in conformità delle disposizioni della legge e dei regolamenti scolastici.

Art. 142. Quando le provincie, i comuni o altri enti morali vogliono ottenere che scuole normali inferiori o superiori da essi istituite, siano pareggiate alle regie, devono domandare il pareggiamento al Ministero, il quale lo concede, sentito il consiglio provinciale scolastico, e dopo che una commissione speciale, da lui nominata, abbia riconosciuta l'istituzione della scuola conforme a quanto la legge e questo regolamento prescrivono per le scuole normali dello Stato.

Il pareggiamento può essere tolto alle antiche e alle nuove scuole quando dalle ispezioni fatte a cura del Ministero o dalle relazioni annuali della podestà scolastica risulta che la scuola non sia più nelle condizioni in cui sono le scuole governative, e dopo che gli enti interessati siano stati invano invitati a porvi rimedio.

Art. 143. Le scuole pareggiate possono avere sussidi dal Ministero dell'istruzione pubblica.

## CAPO XVI.

### Esami per conseguire la patente di maestro o maestra elementare.

Art. 144. Le patenti d'abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari sono di due gradi, inferiore e superiore.

La patente di grado inferiore dà facoltà d'insegnare nelle classi prima, seconda e terza, e la patente di grado superiore, in tutte e cinque le classi elementari.

Art. 145. Queste patenti, come prescrive la legge 13 novembre 1859 all'art. 328, si conseguono sempre e solamente per esame, esclusa ogni specie di titoli d'equipollenza.

Art. 146. Gli esami di patente si danno soltanto presso le scuole normali regie e pareggiate.

Nelle scuole pareggiate sono ammessi agli esami soltanto gli alunni che le hanno regolarmente frequentate.

Art. 147. I candidati provenienti dalle scuole libere o che hanno fatto i loro studi privatamente, possono essere ammessi agli esami soltanto presso le scuole normali regie.

Art. 148. I candidati maestri fanno gli esami presso le scuole maschili, e le candidate maestre presso le scuole femminili della propria provincia, o quando questa ne manchi, presso la scuola normale della provincia più vicina al luogo in cui hanno dimorato nell'ultimo biennio.

Possono però, nelle provincie in cui è una sola scuola normale governativa, presso la medesima, ed innanzi alla stessa commissione, sostenere gli esami di patente, tanto i candidati quanto le candidate che fecero gli studi privatamente.

Art. 149. Gli esami di patente incominciano lo stesso giorno in tutto il regno, e si dànno in due sessioni: l'una nei primi quindici giorni del mese di luglio, e l'altra nei primi quindici giorni del mese di ottobre, secondo che sarà determinato, di anno in anno, con una ordinanza del Ministro.

Art. 150. Gli esami si devono incominciare nella sessione estiva; ma quelli che non vi si poterono presentare, possono incominciarli nella sessione autunnale.

Art. 151. Per essere ammessi agli esami di patente, gli alunni delle scuole normali, alla fine del secondo e del terzo anno di corso, devono aver meritato almeno le medie di otto decimi per la condotta, di sette decimi per l'attitudine didattico-educativa, e di sei decimi per le materie studiate durante l'anno.

Art. 152. Le domande d'ammissione agli esami di patente si devono inviare al direttore della scuola normale non più tardi del quinto giorno che precede gli esami stessi.

Alle domande degli allievi e delle allieve delle scuole normali regie o pareggiate si unisce la carta d'ammissione.

Tutti gli altri candidati devono unire alla domanda:

*a*) il certificato di nascita, da cui risulti che entro il 31 dicembre dell'anno in corso compiano i 18 anni d'età i candidati, i 17 le candidate alla patente di grado inferiore; e compiano i 19 anni d'età i candidati, i 18 le candidate alla patente di grado superiore;

*b*) un certificato medico che dichiari il candidato di sana costituzione, non avere alcuna imperfezione fisica, ed essere perciò in grado di poter sopportare le fatiche dell'insegnamento;

*c*) un certificato di moralità rilasciato dalla giunta municipale, in cui sia dichiarato esplicitamente che il candidato, per la sua condotta civile e morale, è degno di dedicarsi all'educazione dei fanciulli;

*d*) il certificato di penalità;

*e*) il certificato d'identità personale.

Art. 153. Ciascun candidato dell'uno e dell'altro grado deve anche unire alla domanda lire 19 per essere ammesso all'esame.

Art. 154. Nelle scuole normali superiori la commissione per gli esami di patente di grado superiore e di grado inferiore, nelle scuole normali inferiori la commissione per gli esami di patente di grado inferiore, si compone di tutti gli insegnanti, ed è presieduta dal direttore o dalla direttrice delle medesime scuole.

Art. 155. Il Ministro può, nelle scuole pareggiate, mandare, a spese dell'ente da cui le scuole sono mantenute, un commissario regio, perchè presieda la commissione e, volendo, esamini in qualche materia.

Art. 156. La commissione si divide in due sezioni: la prima formata degli insegnanti delle materie letterarie e scientifiche, giudica le prove che si fanno nelle medesime materie; la seconda, formata degli altri insegnanti, giudica le altre prove.

Art. 157. Ove lo richieda il numero grande dei candidati, il presidente potrà dividere la prima sezione della Commissione esaminatrice in due sotto-sezioni, composte ciascuna di due insegnanti di materie affini.

Art. 158. La somma unita alla domanda da ciascun candidato, è divisa nel seguente modo:

*a*) nelle scuole superiori: al presidente della Commissione, lire 4; a ciascuno degli altri tre insegnanti delle materie letterarie e scientifiche, lire 3; e lira 1 a ciascuno degli insegnanti di disegno, di calligrafia, di canto, di ginnastica, di lavori donneschi o di agraria, e al segretario, che è uno tra questi insegnanti scelto dal direttore. Quando sono due gli insegnanti per le matematiche e per le scienze fisiche e naturali, ciascuno ha una lira e mezza;

*b*) nelle scuole inferiori: al presidente lire 5, a ciascuno degli altri due insegnanti delle materie letterarie e scientifiche lire 4, e agli altri insegnanti e al segretario nel modo su indicato.

Art. 159. Gli esami per conseguire la patente di grado inferiore constano:

*a*) di un componimento italiano;

*b*) di un lavoro intorno a un tema di pedagogia;

*c*) di un saggio di disegno

*d*) di un saggio di calligrafia;

*e*) di prove orali su tutte le materie che s'insegnano nel primo e nel secondo anno del corso normale e nelle tre classi preparatorie;

*f*) di una lezione pratica.

Gli esami per conseguire la patente di grado superiore constano:

*a*) di un componimento italiano;

*b*) di un lavoro intorno a un tema di pedagogia;

*c*) di un saggio di disegno;

*d*) di un saggio di calligrafia;

*e*) di prove orali su tutte le materie che s'insegnano nell'intero corso normale e nelle tre classi preparatorie;

*f*) di una lezione pratica.

Art. 160. Per tutti i temi delle prove in iscritto, sia per gli esami di patente di grado inferiore, sia per quelli di grado superiore, dispon . ogni anno il Ministro nella sua ordinanza.

Art. 161. Per ciascuna delle prove scritte sono assegnate quattro ore, salvo quella di lingua italiana per cui ne sono assegnate cinque; e durante tutto il tempo delle prove i candidati sono sempre assistiti da due membri della commissione esaminatrice.

Art. 162. Le prove scritte sono prima esaminate e annotate dai singoli membri della commissione, ciascuno per la propria materia, e poi sono giudicate dalla sezione speciale cui appartengono.

Ogni esaminatore dà su ciascuna prova il proprio voto, il quale si estende, in numeri interi, da uno a dieci. Il voto dev'essere scritto in tutte lettere a tergo o in piè di ogni lavoro, con la firma del votante.

Il voto generale di ogni lavoro scritto risulterà dalla media dei voti dati dai singoli esaminatori.

Art. 163. Nelle prove scritte di ciascuna materia si richiedono almeno sei decimi per l'approvazione.

Nella prima e nella seconda sessione tutti i candidati, qualunque sia l'esito delle loro prove scritte, sono ammessi alle prove orali di tutte le altre materie, e a quelle di lingua italiana e di pedagogia, se in queste materie abbiano meritato l'approvazione per lo scritto; nella terza sessione sono ammessi agli esami orali i soli candidati, che ottengono l'approvazione in tutte le prove scritte.

Art. 164. Le prove orali non solo mirano a mostrare che i candidati posseggono l'istruzione necessaria al maestro elementare, ma anche a provare che hanno acquistata la perizia e l'abilità ad educare e istruire i fanciulli delle classi elementari; perciò i candidati non solo devono rispondere alle dimande intorno alle materie da essi studiate ed a quelle intorno al metodo da seguire nell'insegnarle, ma ancora farne uso conveniente nella lezione pratica.

Art. 165. Nelle prove orali la prima sezione della Commissione esaminatrice, o ciascuna delle due sotto-sezioni, di cui è detto agli articoli 156 e 157, esamina un candidato per volta nella pedagogia, nella morale, nelle lettere italiane, nella matematica, nelle scienze fisiche e naturali, nella storia e nella geografia.

Art. 166. Su ciascuna delle dette materie l'esame orale dura 15 minuti.

Art. 167. La durata e il procedimento pei saggi di ginnastica, di canto e di agronomia, sono determinati dall'intiera Commissione con l'esplicito assenso del presidente.

Art. 168. Per l'approvazione si richiede non meno di sei decimi in ciascuna prova orale, e almeno sette decimi nella media delle due prove, scritta ed orale, sia sulla lingua e le lettere italiane, sia sulla pedagogia.

Art. 169. Nel saggio di lavori donneschi le candidate devono mostrare d'aver acquistato speciale abilità nel tagliare e nell'apparecchiare gli oggetti di biancheria e gli abiti da donna e da bambini e nel saperli bene cucire; e devono essere interrogate intorno al modo da tenere nell'insegnare i lavori di cucito nelle classi elementari.

Per l'approvazione in tale saggio si richiedono sette decimi.

Art. 170. Il voto definitivo per ciascuna prova orale, risulta, come per le scritte, dalla media dei voti dei singoli esaminatori.

Art. 171. Quando la media dei voti, sì nelle prove scritte e sì nelle orali, o nella somma dello scritto e dell'orale, abbia una frazione, se questa è uguale o superiore ad un mezzo, il voto si accresce di una unità; in contrario, non se ne tien conto.

Art. 172. Gli allievi e le allieve delle scuole normali regie e pareggiate, e gli altri candidati che abbiano adempiuto l'obbligo del tirocinio, sono ammessi a fare la lezione pratica, solo dopo che hanno superato tutti gli esami sia nelle prove scritte, sia nelle orali.

Il tema della lezione è dato due ore prima.

Art. 173. La lezione pratica si fa da un candidato per volta davanti a quella sezione o sotto-sezione della Commissione a cui appartiene giudicare della materia che forma l'argomento della lezione, con l'assistenza del professore di pedagogia.

La lezione pratica dura venti minuti. Per l'approvazione il candidato deve aver meritato non meno di sei decimi.

Art. 174. È dichiarato idoneo il candidato che abbia ottenuto l'approvazione nelle singole prove e nella lezione pratica.

Art. 175. Il candidato che fallisce nella prima sessione degli esami, in una, in più o in tutte le prove e nella lezione pratica, può ripetere le prove in cui sia fallito altre due volte nelle due sessioni immediatamente successive. Così chi comincia l'esame nel mese di luglio, può fare l'esame di riparazione nel mese di ottobre dello stesso anno e nel mese di luglio dell'anno seguente; e chi comincia l'esame nel mese di ottobre, può fare gli esami di riparazione nei mesi di luglio e di ottobre dell'anno seguente.

Art. 176. L'esame deve essere continuato e compiuto davanti la Commissione esaminatrice presso la quale fu cominciato, tranne quando il candidato o la sua famiglia non muti la dimora in altra provincia; nel quale caso, per potersi presentare agli esami presso la scuola di altra provincia, bisogna farne domanda al R. Provveditore agli studi, e provare il cambiamento con un certificato della Giunta comunale del luogo, in cui si è stabilita la nuova dimora.

Art. 177. In quelle materie per le quali si richiedono la prova scritta e l'orale, l'esame, che si ripete, deve farsi in tutte e due le prove.

Art. 178. Chi negli esami di riparazione della terza sessione fallisce anche in una sola prova, è respinto; e, volendo, deve ricominciare gli esami da capo.

Art. 179. Accanto ai voti ottenuti nell'esame da ciascun allievo o da ciascuna allieva della scuola normale, si scrive nel registro il voto della media generale di tutto il corso per l'attitudine didattico-educativa; e, se ne ha, la nota o le note di lode meritate in ciascun anno di corso; si indica anche se guadagnò un posto di studio e per quanti anni lo godette; e se fece profitto nello studio facoltativo della lingua francese.

Il voto per l'attitudine didattico-educativa e la nota o le note di lode si segnano con quelli delle altre materie sulla patente, in tutte lettere.

Art. 180. Sono annullati gli esami di coloro, i quali per esservi iscritti abbiano presentato documenti non veridici, o abbiano usata frode per ottenere l'approvazione.

Art. 181. Dei registri dei voti e degli atti della commissione esaminatrice, firmati da tutti i suoi membri, si manda, nello stesso giorno, in cui si compiono le prove degli esami, una copia al Ministero e un'altra alla podestà scolastica provinciale, conservando nell'archivio della scuola l'originale.

Art. 182. La podestà scolastica, tra otto giorni da quello in cui riceve la copia degli atti degli esami, deve notificare al Ministero se la commissione abbia o pur no osservato esattamente ciò che è stabilito nel presente regolamento.

Se dopo altri 12 giorni non saranno pervenute dal Ministero al R: Provveditore agli studi osservazioni in contrario, l'esito degli esami s'intende definitivamente approvato.

Art. 183. Appena trascorsi questi termini, e dove nessuna osservazione sia stata fatta sulla regolarità degli esami, l'ufficio del Regio provveditore agli studi rilascia senza alcun indugio le patenti, e, salvo la spesa per la marca da bollo, gratuitamente.

## CAPO XVII.

### Giunta superiore per gli esami di patente.

Art. 184. Presso il Ministero dell'Istruzione è istituita una giunta superiore di 7 membri, la quale sopraintende agli esami di patente per l'insegnamento nelle scuole elementari.

Di essa fa parte il direttore capo-divisione preposto all'istruzione normale o l'ispettore delle scuole normali; gli altri 6 membri sono nominati dal Ministro, il quale sceglie 3 di essi fra coloro che furono o sono direttori o direttrici, e fra quelli o quelle che furono o sono insegnanti nelle scuole normali.

La giunta elegge nel suo seno il presidente.

Ogni anno due dei membri nominati dal Ministero decadono dallo ufficio, e non possono essere rieletti se non dopo un biennio.

Nei primi tre anni la sorte determina quali membri della giunta debbono lasciare l'ufficio.

Art. 185. Spetta alla giunta, se il ministro lo disporrà, proporre i temi per le prove scritte degli esami di patente, rivedere i lavori dei candidati, giudicare l'operato delle commissioni esaminatrici, riferire al ministro sul grado d'istruzione raggiunto dai candidati maestri, e sul merito delle scuole presso le quali fecero i loro studi, e presentargli quelle proposte che stimerà utili al miglioramento delle medesime.

La giunta ogni anno, non più tardi del mese di gennaio, presenta la sua relazione al Ministro, il quale la comunica al Parlamento.

## CAPO XVIII

### Tirocinio per i candidati maestri che non fanno gli studi in una scuola normale Regia o pareggiata.

Art. 186. Quelli che non abbiano fatto gli studi in una scuola normale Regia o pareggiata, dopo aver superati gli esami di patente sia per il grado inferiore, sia per il grado superiore, devono per due anni, attendere al tirocinio didattico, e poi possono presentarsi a sostenere la prova della lezione pratica per conseguire la patente di maestro elementare.

Art. 187. Il tirocinio deve essere fatto in una delle pubbliche scuole elementari, indicate ogni anno nel calendario scolastico del R. Provveditore agli studi e scelte tra le migliori della provincia.

Art. 188. I candidati, nel compiere gli esami di patente, dichiarono al direttore della scuola normale, presso quale tra le scuole elementari, compreso nell'elenco pubblicato nel calendario scolastico, desiderano fare il tirocinio.

Il direttore prende nota di tali dichiarazioni in un apposito registro e, chiusa la sessione degli esami, ne manda copia al R. Provveditore agli studi.

Ove il candidato desideri fare il tirocinio in una scuola pubblica elementare non compresa nell'elenco del calendario scolastico, ne fa per iscritto, domanda al R. Provveditore, il quale significa a lui entro una settimana la sua definitiva decisione.

Quando il numero delle persone che hanno domandato di fare il tirocinio nella medesima scuola elementare sia troppo grande, il R. Provveditore determina quali, tra esse, debbano scegliere altra scuola e ne dà loro avviso entro una settimana.

Art. 189. Il R. Provveditore agli studi, raccolte le dichiarazioni a lui inviate per mezzo dei direttori delle scuole normali e le domande ricevute direttamente, forma, entro la seconda metà nel mese di ottobre e non più tardi, l'elenco dei tirocinanti con l'indicazione della scuola in cui hanno a fare il tirocinio, e ne manda copia a ciascuno degli ispettori scolastici e dei direttori delle scuole normali della provincia.

Art, 190. Le scuole di tirocinio sono visitate, oltre che dall'R. ispettore, dal direttore e dalla direttrice o dall'insegnante di pedagogia delle scuole normali superiori o inferiori della provincia, con l'assenso del R. Provveditore, il quale regola tali visite secondo le circostanze e nei limiti della somma a tale oggetto destinata, per le indennità, dal Ministero dell'istruzione.

Art. 191. I tirocinanti devono assistere alla scuola elementare loro assegnata in tutti i giorni di lezione; nelle tre sezioni della scuola unica o nelle tre prime classi elementari, successivamente, per conseguire la patente di maestro di grado inferiore; in tutte e cinque le classi elementari, successivamente, per ottenere la patente di maestro di grado superiore.

Art. 192. Alla fine di ogni anno il maestro o la maestra, il diret-

tore o la direttrice della scuola elementare, se il tirocinio fu fatto in più classi, insieme al R. ispettore e al direttore o al professore di pedagogia della scuola normale, quando uno di questi abbia visitata la scuola di tirocinio, dà il giudizio intorno al profitto fatto da ciascun tirocinante e alla loro attitudine didattico educativa.

Di tale giudizio espresso con un voto da uno a dieci, si rilascia un attestato al tirocinante.

Art. 193. Chi, sommati insieme i voti conseguiti nei due anni di tirocinio, abbia ottenuto una media non minore di sei decimi nell'attitudine didattico-educativa, è ammesso alla lezione pratica presso la scuola, in cui sostenne gli esami di patente, salvo l'eccezione indicata nell'art. 176.

La prova della lezione pratica può essere ripetuta nella sessione di esami immediatamente successiva.

Il voto sull'attitudine didattico-educativa, e il voto sulla lezione pratica, sono segnati accanto a quelli dell'esame di patente.

Art. 194. Chi dopo un anno di tirocinio abbia meritato nell'attitudine didattico-educativa non meno di sette decimi, può presentarsi a sostenere la prova della lezione pratica: e, se la supera con un voto non inferiore ad otto decimi, ottiene subito la patente; in contrario, deve attendere al tirocinio ancora per un altro anno.

Art. 195. I maestri già muniti della patente di grado inferiore, i quali abbiano insegnato con lode per tre anni in una pubblica scuola, non hanno a fare alcun tirocinio per essere ammessi agli esami di patente di grado superiore.

Art. 196 Il tirocinio si può fare anche prima degli esami di patente.

I candidati presentano una domanda al R. Provveditore agli studi, e in essa dichiarano, secondo che è detto all'art. 188, presso quale scuola elementare pubblica desiderano fare il tirocinio.

Alla domanda devono unire i documenti, indicati all'art. 152, richiesti per l'ammissione agli esami di patente. Per essere ammesso a fare questo tirocinio, il candidato deve avere tale età, che, dopo averlo compiuto, possa essere iscritto agli esami di patente di maestro elementare.

Art. 197. Il tirocinio per questi candidati dura due anni interi; è fatto in tre giorni e per dieci ore in complesso in ogni settimana; ed è invigilato secondo che è detto all'art. 190.

Art. 198. Alla fine del secondo anno quei tirocinanti, i quali, sommati insieme i voti da essi ottenuti, come prescrive l'art 192, nei due anni di tirocinio sull'attitudine didattico-educativa, abbiano ottenuta una media non inferiore a sei decimi, presentano il certificato di tirocinio, e sono ammessi agli esami di patente. Nei quali, dopo aver superate le prove su tutte le materie, sostengono anche la prova sulla lezione pratica; e, meritando in questa l'approvazione, ottengono senz'altro la patente di maestro elementare.

Art. 199. Può il candidato, che attese per un anno al tirocinio, se meritò almeno sei decimi nell'attitudine didattico-educativa, essere ammesso agli esami di patente. Deve però, quando ne superi le prove, attendere per un altro anno al tirocinio, nella forma indicata all'art. 191, e dopo è ammesso alla prova finale della lezione pratica.

## CAPO XIX.

### Esami per le maestre e direttrici di asilo d'infanzia.

Art. 200. Per insegnare in un asilo d'infanzia sussidiato dal Governo, si richiede almeno la patente di grado inferiore e l'attestato di possedere la capacità e l'abilità richieste per educare i bambini.

Per insegnare in un asilo d'infanzia annesso a una scuola normale, e per essere direttrice di un asilo d'infanzia sussidiato dal Governo, si richiede la patente di maestra di grado superiore e l'attestato di possedere l'abilità richiesta per governare un asilo infantile.

Art 201. Questi attestati si conseguono presso le scuole normali Regie o pareggiate, nelle quali al corso elementare di tirocinio sia annesso l'asilo a sezioni riunite o distinte, e si possono conseguire anche in altri istituti, ordinati a tale scopo col consenso del Ministero.

Art. 202. Le maestre che abbiano conseguita la patente di grado inferiore, devono assistere per un anno alle lezioni nell'asilo d'infanzia annesso al corso elementare di tirocinio di una scuola normale; quelle munite della patente di grado superiore, devono assistervi per due anni; e fare le une e le altre gli studi speciali sulla dottrina, i metodi e la pratica dell'educazione infantile, se vogliono ottenere, mercè speciale esame, le prime l'attestato di maestre, le seconde quello di direttrici di asilo d'infanzia.

Art. 203. Il detto esame consta:

a) di un lavoro scritto sull'educazione dei bambini;

b) di prove orali intorno alla pedagogia dell'infanzia e alle nozioni delle discipline a questa affini;

c) di una lezione pratica.

Per l'approvazione richiedonsi sei decimi in ciascuna prova scritta ed orale.

Art. 204. Questo esame si fa seguendo le norme stabilite per quello di patente di maestra elementare; ma vi prendono parte soltanto la prima sezione della Commissione esaminatrice e l'insegnante di canto, sotto la presidenza del direttore della scuola normale.

Per sostenere l'esame, alla domanda si devono unire lire 15; le quali si dividono secondo che è stabilito all'art. 158.

## CAPO XX.

### Attribuzioni del R. provveditore agli studi.

Art. 205. Il R. Provveditore agli studi veglia affinchè nelle scuole normali Regie o pareggiate della provincia e nei convitti annessi alle scuole medesime tutto proceda regolarmente: perciò può intervenire, quando lo stimi opportuno, agli esami d'ammissione e di concorso ai posti di studio, di promozione e di patente; convoca, se lo crede necessario, il Consiglio degli insegnanti delle scuole ed il Consiglio direttivo del convitto e può assistere alle loro adunanze.

## CAPO XXI.

### Disposizioni finali e transitorie.

Art. 206. Gli allievi-maestri e le allieve-maestre delle scuole normali Regie o pareggiate, iscritti agli esami di patente, sono ammessi ai concorsi per l'elezione dei maestri e delle maestre elementari nelle scuole pubbliche comunali, coll'obbligo di presentare la patente subito dopo che ne abbiano superato l'esame.

Art. 207. Nella scelta degli istitutori per i convitti nazionali, delle maestre e delle istitutrici per i conservatori e i Regi educatori femminili e per le scuole e per gli educatori tenuti dagli istituti di beneficenza, devono essere preferiti, a parità di merito, coloro che fecero i loro studi nelle scuole normali Regie o pareggiate.

Art. 208. La tabella A del ruolo organico per il personale addetto alle scuole normali, unita al presente regolamento, sarà messa in esecuzione nel periodo di tre anni.

Visto, d'ordine di S. M.:
*Il Ministro della Pubblica Istruzione*
P. BOSELLI.

TABELLA A.

# RUOLO DEL PERSONALE

## SCUOLE NORMALI SUPERIORI.

| DENOMINAZIONE DELL'UFFICIO | | | | STIPENDIO | NUMERO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Lire | |
| Direttore o direttrice reggenti ed effettivi | | | | 500 | Uno per scuola. |
| Per l'insegnamento di pedagogia e morale.<br>» di lingua e lettere italiane.<br>» di matematica e scienze fisiche o naturali.<br>» di storia e geografia. | tre professori ed un insegnante aggiunto | reggenti | | 1800 | Non più di quattro per scuola. |
| | | effettivi o titolari di | 3ª cl. | 1800 | |
| | | | 2ª cl. | 2160 | |
| | | | 1ª cl. | 2640 | |
| Dove manchi l'unico professore o insegnante aggiunto di matematiche e scienze fisiche e naturali, vi saranno due insegnanti aggiunti: | uno di matematica e fisico-chimica<br>uno di storia naturale | reggenti | | 1300 | Non più di due per scuola. |
| | | effettivi di | 2ª cl. | 1500 | |
| | | | 1ª cl. | 2000 | |
| Insegnanti aggiunti di disegno e calligrafia. | | reggenti | | 1300 | Non più di uno per scuola. |
| | | effettivi di | 2ª cl. | 1500 | |
| | | | 1ª cl. | 2000 | |
| Dove manchi l'unico insegnante di disegno e calligrafia, vi saranno due insegnanti: | uno di disegno | reggenti | | 1000 | Uno per scuola. |
| | | effettivi di | 2ª cl. | 1300 | |
| | | | 1ª cl. | 1500 | |
| | uno di calligrafia | reggenti | | 500 | Uno per scuola. |
| | | effettivi di | 2ª cl. | 600 | |
| | | | 1ª cl. | 800 | |
| Insegnanti aggiunti di: | ginnastica<br>canto | reggenti | | 500 | Uno di ginnastica ed uno di canto per scuola. |
| | | effettivi di | 2ª cl. | 600 | |
| | | | 1ª cl. | 800 | |

| DENOMINAZIONE DELL'UFFICIO | | | STIPENDIO | NUMERO |
|---|---|---|---|---|
| | | | Li | |
| Maestre assistenti e dei lavori donneschi. Maestri e maestre del corso pseparatorio. | | reggenti | 1300 | Una maestra assistente dei lavori donneschi, e due maestri o maestre del corso preparatorio per scuola. |
| | | effettivi di 2ª cl. | 1500 | |
| | | effettivi di 1ª cl. | 2000 | |
| **SCUOLE NORMALI INFERIORI.** | | | | |
| Direttori o direttrici reggenti ed effettivi | | | 400 | Uno per scuola. |
| Insegnanti aggiunti: | di pedagogia e morale | reggenti | 1600 | tre per scuola. |
| | di lingua italiana storia e geografia | effettivi di 2ª cl. | 1800 | |
| | di matematica e scienze fisiche e naturali | effettivi di 1ª cl. | 2000 | |
| Maestri e maestre del corso preparatorio | | reggenti | 1300 | Due per scuola. |
| | | effettivi di 2ª cl. | 1500 | |
| | | effettivi di 1ª cl. | 2000 | |
| Insegnanti aggiunti di disegno e calligrafia | | reggenti | 1200 | Uno per scuola. |
| | | effettivi di 2ª cl. | 1400 | |
| | | effettivi di 1ª cl. | 1600 | |
| Insegnanti aggiunti di: | ginnastica | reggenti o effettivi | 500 | Uno di ginnastica, uno di canto ed uno di lavori donneschi per scuola. |
| | canto | reggenti o effettivi | 500 | |
| | lavori donneschi | reggenti o effettivi | 500 | |
| **CLASSI ELEMENTARI DI TIROCINIO.** | | | | |
| Maestri e maestre delle scuole elementari e degli asili d'infanzia | | reggenti | 1200 | Nno più di sei per ciascuna scuola normale inferiore; non più in nove per ciascuna scuola normale superiore. |
| | | effettivi 2ª cl. | 1400 | |
| | | effettivi 1ª cl. | 1600 | |

Visto, d'ordine di S. M.: *Il Ministro della Pubblica Istruzione*: P. Boselli.

*Il Numero* **MMMDXXVIII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la domanda del Consiglio comunale di Belvedere Spinello (Catanzaro) di cui nelle deliberazioni 28 gennaio, 22 luglio 1880, 10 settembre 1884, e 15 dicembre 1888, per la inversione parziale del patrimonio del locale Monte frumentario allo scopo di instituire una Cassa di prestanze agrarie;

Visto lo Statuto organico della nuova Opera Pia e gli atti relativi alla riforma, dai quali risulta che la dotazione dell'Opera Pia stessa è costituita dalla somma di lire 14000,

Visto il voto espresso dall'autorità tutoria nelle adunanze 11 marzo 1880 e 31 ottobre 1884;

Vista la legge 3 agosto 1862, sulle Opere Pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'inversione di una parte del patrimonio del Monte frumentario di Belvedere Spinello per l'istituzione di una Cassa di prestanze agrarie, la quale è costituita in ente morale.

Art. 2.

È approvato lo Statuto organico della nuova Opera Pia in data 30 giugno 1889, composto di quaranta articoli, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro dal Ministro dell'Interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, 2 ottobre 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

## DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

SMARRIMENTO DI RICEVUTA *(2ª pubblicazione).*

E' stato dichiarato lo smarrimento della ricevuta rilasciata dalla Intendenza di Pisa in data 26 settembre 1889, col N. 36 ordinale, e coi NN. 1155 protocollo e 6101 di posizione, per il deposito di una Cartella 3 0/0, della rendita di lire 3, esibita per tramutamento ed affrancazione dal signor Dani Vincenzo fu Francesco nello interesse della signora Rosati Vittoria in Zaccaria.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, ai termini dello articolo 334 del regolamento 8 ottobre 1870, N. 5942, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, ove non intervengano opposizioni, sarà consegnato il Certificato richiesto ad esso signor Dani Vincenzo senza obbligo della esibizione della ricevuta smarrita, che rimarrà di nessun valore.

Roma, 9 novembre 1889.

*Il Direttore Generale*: NOVELLI.

# CONCORSI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Programma di concorso per un progetto di arredamento della Regia ambasciata in Madrid.**

Il Ministero degli affari esteri, dovendo procedere all'arredamento del palazzo demaniale in Madrid ad uso di quella Regia rappresentanza;

inteso il parere della Commissione secondo la legge N. 5594, (Serie 3ª) del 26 luglio 1888;

mirando soprattutto ad accreditare sempre più all'estero l'arte e l'industria nazionali nelle sue migliori manifestazioni, ed a tenere vivo così il prestigio della patria, presso le nostre colonie;

sulla proposta della sotto-Commissione nominata per coadiuvare il Regio Ministero nell'opera dell'arredamento stesso, affinchè le Regie rappresentanze possano presentare quanto di meglio si produce dai nostri connazionali;

è venuto nella determinazione di aprire un pubblico concorso fra gli esercenti le arti del disegno, secondo le norme e i criterii seguenti:

I concorrenti dovranno esibire un progetto di massima nel tempo e termine di mesi due dalla data della pubblicazione del presente programma.

I progetti dovranno essere completi, cioè comprendere tutto quanto occorra all'arredamento ed alla decorazione dei locali, secondo l'uso cui sono adibiti.

I progetti dovranno essere accennati in disegno, con l'indicazione in una parte di questi, della colorazione e, se si vorrà dagli autori, potranno anche essere corredati da disegni particolareggiati.

Secondo, poi, l'articolo V del regolamento dell'11 ottobre 1888 per l'arredamento dei palazzi demaniali all'estero destinati alle regie rappresentanze, i mobili dovranno rispondere a tipi artistici uniformi e per quanto possibile spiccatamente nazionali.

Lo stile da adottarsi non dovrà tuttavia riescire servile imitazione dell'antico; dovrà essere piuttosto l'adattamento alle forme ed esigenze moderne, di quell'arte che, nei secoli XV e XVI, ebbe origine e sviluppo in Italia; essere, ciòè, quasi connubbio delle più geniali manifestazioni artistiche del nostro rinascimento colle forme e i molteplici bisogni della vita pratica attuale.

Torna superfluo notare che quanto servirà ad arredare e decorare il palazzo per la regia rappresentanza, anche nei particolari dell'ornamentazione, deve avere stretta analogia coll'ufficio cui si destina il palazzo stesso.

Ogni progetto dovrà essere accompagnato da relativo calcolo preventivo e particolareggiato del costo.

La sotto-Commissione si riserva di accettare, modificare o respingere i progetti presentati, senza che gli autori di essi possono ripetere altri diritti, all'infuori di quelli stabiliti nel programma.

All'autore del progetto prescelto verrà affidata la direzione del lavoro nel compenso del 5 % sulla somma preventivamente fissata cioè il 2 % per l'esecuzione dei disegni, il 2 % per la direzione, sorveglianza, ecc. e l'1 % per la consegna ed il collaudo del lavoro, più un'indennità di viaggio di lire 1000. È però inteso che la sotto-Commissione si riserva di scegliere essa stessa le fabbriche, manifatture o magazzini, ecc., a cui commettere o presso cui acquistare quanto verrà progettato e stabilito per l'arredamento in parola.

Approvato il progetto, si stipulerà un contratto speciale per ogni professionista, richiamando le condizioni che costituiscono il programma di concorso, e prefiggendogli un termine entro cui dovrà consegnare il lavoro, con una multa da determinarsi, per ogni giorno di ritardo nella consegna.

Per il lavoro manuale di tinteggiatura a vernice, guazzo e dorature, ecc, della parte immobile verrà stipulato un contratto a parte con un intraprenditore speciale.

Coloro che intendono concorrere dovranno dirigersi alla sottocommissione presso il ministero degli affari esteri per ritirare la pianta dei locali da arredare, ed avere tutte quelle informazioni e quegli schiarimenti che stimeranno del caso.

Roma, 25 ottobre 1889.

*Il sotto-segretario di Stato*
DAMIANI.

(*Annesso*).

DESCRIZIONE *dei locali del piano terreno nello stato in cui sono attualmente* (1)

(I locali da addobbarsi sono quelli segnati con un asterisco)

1. Ingresso delle carrozze.
2. Scala di accesso all'appartamento di ordinaria abitazione.
3. Anticamera, e scaletta interna — nell'angolo (*a*) esiste uno dei grandi apparecchi di riscaldamento sistema Besson, occupa circa un metro quadrato — la porta (*b*) è a vetri smerigliati.
4. Camera di aspetto — nell'angolo (*a*) bocche di calore all'altezza circa di un metro — la porta (*b*) è a vetri smerigliati — la porta (*c*) è rasata a muro — la porta (*d*) è a vetri smerigliati.
5. Sala — nell'angolo (*b*) bocca di calore.
6. Salotto — nell'angolo (*a*) una bocca di calore — nel luogo segnato (*a*) esiste una finta caminiera.
7. Camera da letto — nell'angolo (*a*) bocca di calore — la porta (*b*) è rasata al muro — non esiste la caminiera segnata (*c*).
8. Camerino da bagno.
9. Guardaroba — in (*a*) e (*b*) esistono armadi infissi — in uno (*c*) grandi apparecchi di riscaldamento sistema Besson, occupa lo spazio di circa un metro quadrato — in (*d*) una stufa piccola (scalda ferri).
10. Cesso.
11. Camera da letto con alcova — nell'angolo (*b*) fu soppresso il caminetto — nell'angolo (*a*) esiste bocca di calore ed apparecchio speciale di riscaldamento per la sola camera (stufa sistema Choubersky) — la porta (*c*) è chiusa e tappezzata.
12. Corridoio di disimpegno.
13. Camera di servizio.
14. Camera come sopra — nell'angolo (*a*) esiste uno dei grossi apparecchi di riscaldamento sistema Besson, occupa circa un metro quadrato.
15. Ritirata — al disopra di questo locale un ripostiglio con sportelli prospicienti nell'ambiente 13 — nel luogo segnato (*a*) nel corridoio 12 e sottostante al locale 15 una scala di accesso al sottosuolo.
16. Sala da pranzo — in (*a*) esiste un armadio nel muro — la porta (*b*) è rasata a muro — in (*c*) bocca di calore — la porta (*e*) che forma doppia porta col (*d*) è a battenti uniti.
17. Camera di servizio — in (*a*) uno degli apparecchi di riscaldamento (Besson) occupa circa un metro quadrato (*b*) vasca di marmo bianco.
18. Camera per riporre le stoviglie.
19. Corridoio.
20. Scaletta di servizio — accede al sottosuolo — al primo piano — ed alla cucina del 2° piano.
21. Ascensore dei piatti, e portavoce.
22. Camera per domestici.
23. Idem.
24. Camera di ripostiglio come sopra.
25. Corridoio.
26. Cesso per i domestici.

*27. Vestibolo della cancelleria — in (*a*) porta di accesso alla Via del Factor — in (*b*) porta munita di serratura e ferramenta da cassa forte.
*28. Prima camera di cancelleria.
*29. Seconda camera di cancelleria — in (*a*) armadii infissi — in (*b*) uno degli apparecchi di riscaldamento (sistema Besson) occupa quasi un metro quadrato.
*30. Camera del primo segretario — in (*a*) bocca di calore — la porta (*b*) è rasata a muro — in (*c*) e (*d*) infissi, scaffali da biblioteca, aperti.
*31. Scala e passaggio di accesso dal vestibolo delle carrozze all'anticamera n. 32 — forma l'emiciclo del passaggio una vetriata con lastre a disegni *Mousseline* — in (*a*) esiste una statua (metà del vero) di Mercurio, in scagliola pitturata in bronzo nero.
*32. Anticamera — in (*a*) uno degli apparecchi di riscaldamento Besson, occupa circa un metro quadrato — in (*b*) grandi armadi infissi — la porta (*c*) è rasata a muro.
*33 Corridoio.
*34. Salotto d'ufficio dell'ambasciatore - la caminiera (*a*) è stata soppressa — nell'angolo (*b*) uno degli apparecchi di riscaldamento sistema Besson, occupa circa un metro quadrato.
*35. Gabinetto da lavoro dell'ambasciatore — in (*a*) bocca di calore — in (*b*) armadi nel muro — in (*c*) caminiera di marmo nero con apparecchio di riscaldamento a gaz.
*36. Camerino con guardaroba nel muro in (*a*).
*37. Gabinetto di riposo — in (*a*) luce di specchio infisso di m. 1.84 × 1.12.

38. Gabinetto da bagno e cesso all'inglese — in (*a*) rubinetti d'acqua corrente per il bagno, manca la vasca.
39. Scala di servizio con accesso al cortile, al sottosuolo, (mediante piano inclinato praticabile da cavalli) ed a tutti i piani superiori della casa fino al sottotetto, la scala è di legno rozzo.
40. Cesso per il personale di cancelleria, apparecchio all'inglese.

*Descrizione dei locali del primo piano nello stato in cui sono attualmente.*

(I locali da addobbarsi sono quelli segnati con un asterisco).

*1. Scalone in legno — ringhiera in ottone lucido — poggiamano parte in ottone lucido e parte in legno. Sul primo ripiano grande specchiera infissa di m. 3 × 1.62 (*a*) sovra la specchiera grande stemma d'Italia in scagliola ad alto rilievo. — La luce viene dalle vetriate del tetto — fra le due vetriate che costituiscono il tetto sono collocate sei lampade a gaz del sistema Wendham intensivo, di grande potenza per l'illuminazione notturna.
*2. Antisala dei domestici — la vetriata che separa questo locale dalla scala è larga 3 metri ed alta m. 3.75 — la porta (*a*) è a vetri. I condotti del gaz entrano in questa camera, ma finora non furono impiegati per l'illuminazione della medesima.
*3. Sala di aspetto.
*4. Sala di ricevimento ordinario — le porte sono di un solo battente montate a *coulisse* — Caminiera in marmo bianco alta m. 1.23 con piano lungo m. 2 ed apparecchio in ghisa per il coke.
*5. Gabinetto — porta di un solo battente montata a *coulisse*. — la porta (*a*) rasata a muro. — Caminiera alta m. 1.10 con piano lungo metri 1.18 in marmo bianco con apparecchio a coke in ghisa.
*6. Camera ad alcova — Caminiera in marmo bianco, per legna, alta m. 1.14 con piano lungo m. 1.30.
*7. Gabinetto di toeletta — porte rasate a muro.
*8. Bagno.
*9. Camera da letto.

10. Cesso all'inglese.
11. Corridoio — in (*a*) apparecchio a legna per scaldare l'acqua del bagno.
12. Cesso all'inglese.

*13. Gabinetto da fumare — la porta (*a*) e (*b*) sono a vetri — la porta (*d*) è rasa al muro — in (*c*) grande armadio nel muro.
*14 Galleria con vetriata in ferro e cristalli opachi — altezza m. 4.05 le porte sono a vetri.

15. Salone per grandi pranzi, e cene in occasione di balli — nel sof-

(1) I numeri e le lettere si riferiscono alle piante che i concorrenti possono domandare al Ministero degli affari esteri (gabinetto).

fitto sono tre grandi quadri di soggetti allegorici e mitologici — 4 tele grandi riunite in due quadri di frutti e fiori — 8 tele ovali rappresentanti fiori. — Nel compartimento centrale il quadro che rappresenta Venere ed Amore è giudicato di Luca Giordano — i due quadri dei compartimenti laterali raffiguranti la Verità e la Giustizia sono giudicati di Pompeo Battoni — le 4 tele frutta e fiori sono credute di Giuseppe Moppolo, e le 8 tele ovali sono del Castiti. — Queste pitture sopra tela ad olio sono inquadrate con ornati in stucco dipinti a color noce con rilievi dorati — altri ornati analoghi staccano nel'a stessa tinta sopra il fondo generale del soffitto che è in doratura liscia. — Gli architravi che riuniscono i pilastri *a*, *b*, *c*, *d* sono analogamente ornati. — Sotto il soffitto un cornicione, copiato sopra un disegno del Mengoni per il palazzo della cassa di risparmio di Bologna, è decorato a colore noce con ornati e rilievi dorati. Sotto il cornicione corre un fregio in stucco a rilievo noce sopra fondo liscio d'oro. Il complesso di questa decorazione imita un soffitto veneziano del 1600. Le due porte in (*e*) ed (*f*) dissimulano l'irregolarità della parte verso strada, e le due in (*g*) e (*h*) sono puramente decorative. Sopra le sei porte e le tre porte finestre in (*i*) (*k*) (*l*) s aprono grandi finestre di luce, due delle quali, sovrastanti alle porte (*m*) (*n*) servono anche di tribuna per la musica.

*N.B.* Le colonne disegnate nella pianta non esistono più.

*16. Salone — soffitto a travicelli, foggia veneziana detta alla Sanso vino. Una vasta caminiera di 2 metri e 35 centimetri di facciata massima, occupa la parete in *a* dal suolo fino alla volta. E' in legno colorito a noce intagliata e fatta sovra un disegno del 1600 copiato in Novara con la sostituzione dell'aquila di Savoja.
*17. Sala da ballo.
*18. Salotto ovale in prolungazione della sala da ballo.
19. Corridoio di legno e vetri.
20. Locale dell'ascensore dei piatti.
21. Scala di accesso alla cucina ed ai piani superiori.
22. Oratorio.
23. Camera di servizio (*buffet*) — in (*a*) vasca di marmo con rubinetto d'acqua corrente — in (*b*) e (*c*) armadi grandi infissi.
24. Camera come la precedente — tutto in giro della parete armad infissi alti circa metri 1,50 dal suolo per custodia delle stoviglie
25. Camerino per la custodia dei vini fini — lungo la parete scaffale a compartimento per le bottiglie.
26. Scala di servizio con accesso al sottosuolo, al cortile ed a tutti i piani fino al sotto tetto

I locali del primo piano sono riscaldati con bocche di calore alimentate dagli apparecchi Besson collocati nel piano sottostante. Per alcuni locali però nei giorni più freddi bisognerà ricorrere al mezzo dei *braseros* per ottenere un completo riscaldamento.

*NB.* Per la migliore distribuzione dei locali è data facoltà al concorrente di fare qualche modificazione nella disposizione dei muri di tramezzo, lasciando intatti i muri maestri. 3

## OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

**fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano**

*il 21 novembre 1889.*

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49, 6.

| | | |
|---|---|---|
| **Barometro a mezzodì** | = | 774, 8 |
| **Umidità** relativa a mezzodì | = | 59 |
| **Vento a mezzodì** | | NNE. quasi calmo. |
| Cielo a mezzodì | | sereno. |
| **Termometro centigrado** | massimo = | 14°, 0. |
| | minimo = | 0°, 8. |

*Li 21 novembre 1889.*

Europa pressione elevatissima intorno Germania, Austria-Ungheria, elevata altrove. Praga 782; Svizzera 779.

Italia 24 ore: barometro poco cambiato, venti settentrionali qua e là freschi costa adriatica, deboli altrove; nebbie Italia superiore; brina gelo Nord; brinate Centro. Stamani: cielo nebbioso valle padana, nuvoloso medio versante adriatico, sereno altrove; venti settentrionali freschi costa adriatica; deboli, debolissimi altrove; barometro 778 a 779 Nord; 775 Genova, Roma, Lecce, 773 Malta. Mare mosso costa Adriatica ionica.

Probabilità: venti deboli freschi settentrionali; cielo generalmente sereno; brinate gelate Italia superiore.

# PARTE NON UFFICIALE

## TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

VIENNA, 20. — La *Wiener Zeitung* annunzia che il *Reichsrath* è convocato per il 2 dicembre

RANGOON, 19. — La *Gazzetta* annunzia che il principe Myingoon, fuggito lo scorso mese da Pondichery, fu arrestato ed internato a Saigon per ordine del governatore dell'Indo-Cina.

LONDRA, 21 — Il corrispondente dello *Standard* a Jassy manda che la Russia, dal ritorno in poi dello Czar da Berlino, spiega sempre maggiore attività nei suoi armamenti.

Lo stesso corrispondente assicura che, da tre settimane, un rinforzo di sei reggimenti di fanteria e di sei di cavalleria è giunto nei distretti russi limitrofi alla Gallizia ed alla Buckovina. Altri rinforzi, provenienti dal Caucaso sarebbero attesi. Infine, le principali ferrovie russe saranno munite di doppio binario.

RIO-JANEIRO, 21 — Il governo provvisorio decretò l'introduzione del suffragio universale.

PARIGI, 21 — Nell'odierno Consiglio dei ministri, il ministro della marina annunziò l'invio nelle acque del Brasile di un bastimento francese per proteggervi eventualmente i nazionali francesi.

WASHINGTON, 21 — Le navi da guerra *Talaposo* e *Richmond*, sotto il comando dell'ammiraglio Gillis, hanno ricevuto l'ordine di recarsi nelle acque del Brasile.

VIENNA, 21 — Il ministro del Brasile annunziò ufficialmente al conte Kalnoky la proclamazione della Repubblica nel Brasile, soggiungendo che il governo brasiliano, dopo l'elezione del Presidente, dirigerà alle potenze una circolare in cui domanderà il riconoscimento del nuovo regime.

MESSINA, 21 — Il R. incrociatore *Amerigo Vespucci* ha avuto l'ordine di partire per Rio-Janeiro. Anche un'altra nave salperà per il Brasile onde proteggervi eventualmente i nazionali italiani.

PARIGI, 21. — *Camera dei Deputati.* — Si discute una proposta dei deputati di Peytral e Leydet per rendere libera la fabbricazione dei fiammiferi.

Il ministro delle finanze, Rouvier, combattendo la proposta dice che quando si stabilì il monopolio, i fabbricanti di fiammiferi trasportarono le loro più importanti case nel Belgio ed in Italia e non le chiuderebbero per rientrare in Francia, se la libertà di fabbricazione vi fosse ristabilita.

Soggiunge essere favorevole all'esercizio dell'industria dei fiammiferi da parte dello Stato Approvazione al Centro).

Si respinge con 312 voti contro 236 un ordine del giorno accettato dal ministro delle finanze, tendente ad accordare allo Stato il monopolio della fabbricazione dei fiammiferi.

Si approva con 292 voti contro 232 l'art. 1 della proposta Peytral-Leydet, respinta dal governo, in favore della libertà della fabbricazione dei fiammiferi. (Applausi all'Estrema Sinistra).

La seduta è tolta.

SANTOS, 21. — Il brigantino *Geromina Maire*, delle matricole di Genova, venne abbandonato dal suo equipaggio, il quale è salvo.

VIENNA, 21. — L'Imperatore ricevette alle ore 3 pom. i presidenti del Parlamento.

Non si parlò di politica.

BRINDISI, 21. — Il Re e la Regina di Danimarca sono partiti alle ore 5 pom. per Venezia.

# Listino Ufficiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 21 novembre 1889.

| VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA | Godimento | Valore nom. | Valore vers. | PREZZI IN CONTANTI | Cor. M. | IN LIQUIDAZIONE Fine corrente | IN LIQUIDAZIONE Fino prossimo | Prezzi Nom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendita 5 0/0 { 1ª grida | 1 luglio 89 | — | — |  | — — | 93 40 |  | — — |
| Rendita 5 0/0 { 2ª grida | — | — | — | 95 30 | — — |  |  | — — |
| detta 3 0/0 { 1ª grida | 1 ottobre 89 | — | — |  | — — |  |  | — — |
| detta 3 0/0 { 2ª grida | » | — | — |  | — — |  |  | 60 — |
| Cert. sul Tesoro Emissione 1860/64 | » | — | — |  | — — |  |  | 96 25 |
| Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0 | » | — | — |  | — — |  |  | — — |
| Prestito R. Blount 5 0/0 | » | — | — |  | — — |  |  | 94 50 |
| » Rothschild | 1 giugno 89 | — | — |  | — — |  |  | 100 — |
| **Obbl. munic. e Cred. Fondiarie.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obbl. Municipio di Roma 5 0/0 | 1 luglio 89 | 500 | 500 |  | — — |  |  | — — |
| » 4 0/0 1ª Emissione | 1 ottobre 89 | 500 | 500 |  | — — |  |  | 452 — |
| » 4 0/0 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Emissione | » | 500 | 500 |  | — — |  |  | 442 — |
| » Cred. Fond. Banco Santo Spirito | » | 500 | 500 | 459 50 | — — |  |  | — — |
| » » » Banca Nazionale 4 0/0 | » | 500 | 500 |  | — — |  |  | 494 — |
| » » » » » 4 1/2 0/0 | » | 500 | 500 |  | — — |  |  | 505 — |
| » » » Banco di Sicilia | » | 500 | 500 |  | — — |  |  | — — |
| » » » » di Napoli | » | 500 | 500 |  | — — |  |  | — — |
| **Azioni Strade Ferrate.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Az. Ferr. Meridionali | 1 luglio 89 | 500 | 500 |  | — — |  |  | 690 — |
| » » Mediterranee stampigliate | » | 500 | 500 |  | — — |  |  | 585 — |
| » » » certif. provv. | » | 500 | 150 |  | — — |  |  | 590 — |
| » » Sarde (Preferenza) | » | 250 | 250 |  | — — |  |  | — — |
| » » Palermo, Mar. Trap. 1ª e 2ª Emis. | 1 ottobre 89 | 500 | 500 |  | — — |  |  | — — |
| » » della Sicilia | 1 luglio 89 | 500 | 500 |  | — — |  |  | — — |
| **Azioni Banche e Società diverse.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Az. Banca Nazionale | 1 genn. 89 | 1000 | 750 |  | — — |  |  | 1755 — |
| » » Romana | 1 luglio 89 | 1000 | 1000 |  | — — |  |  | 1075 — |
| » » Generale | » | 500 | 250 |  | — — | 519 19 1/2 18 1/2 18 20 | 20 1/2 19) | — — |
| » » di Roma | » | 500 | 250 |  | — — | 720 721 |  | — — |
| » » Tiberina | 1 genn. 89 | 200 | 200 |  | — — |  |  | 90 — |
| » » Industriale e Commerciale | » | 500 | 500 |  | — — |  |  | 478 — |
| » » » » certif. provv. | » | 500 | 250 |  | — — |  |  | 468 » |
| » » Provinciale | » | — | — |  | — — |  |  | — — |
| » Soc. di Credito Mobiliare Italiano | 1 luglio 89 | 500 | 400 |  | — — |  |  | 570 — |
| » » di Credito Meridionale | 1 genn. 88 | 500 | 500 |  | — — |  |  | 430 — |
| » » Romana per l'Illum. a Gaz stamp. | 1 genn. 89 | 500 | 500 |  | — — |  |  | — — |
| » » » cert. provv. Emiss. 1888 | » | 500 | 375 |  | — — |  |  | 1035 — |
| » » Acqua Marcia | 1 luglio 89 | 500 | 500 |  | — — | 1470 1480 |  | — — |
| » » Italiana per condotte d'acqua | » | 500 | 350 |  | — — | 306 |  | — — |
| » » Immobiliare | » | 500 | 500 |  | — — | 530 |  | — — |
| » » dei Molini e Magazz. Generali | » | 250 | 250 |  | — — |  |  | 270 — |
| » » Telefoni ed Applicaz. Elettriche | » | 100 | 100 |  | — — |  |  | — — |
| » » Generale per l'Illuminazione | » | 100 | 100 |  | — — |  |  | 70 — |
| » » » » » cert. provv. | » | 100 | 10 |  | — — |  |  | — — |
| » » Anonima Tramway Omnibus | » | 250 | 250 |  | — — |  |  | 202 — |
| » » Fondiaria Italiana | » | 150 | 150 |  | — — |  |  | 75 » |
| » » delle Min. e Fondita Antimonio | 1 ottobre 89 | 250 | 250 |  | — — |  |  | — — |
| » » dei Materiali Laterizi | » | 250 | 250 |  | — — |  |  | — — |
| » » Navigazione Generale Italiana | 1 genn. 89 | 500 | 500 |  | — — |  |  | 415 » |
| » » Metallurgica Italiana | » | 500 | 500 |  | — — |  |  | 500 » |
| » » della Piccola Borsa di Roma | » | 250 | 250 |  | — — |  |  | 255 » |
| **Azioni Società di Assicurazioni.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Azioni Fondiarie Incendi | 1 genn. 89 | 100 | 100 |  | — — |  |  | 95 — |
| » » Vita | » | 250 | 125 |  | — — |  |  | 245 — |
| **Obbligazioni diverse.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89 | 1 luglio 89 | 500 | 500 |  | — — |  |  | — » |
| » » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro) | » | 1000 | 1000 |  | — — |  |  | — — |
| » Soc. Immobiliare | 1 ottobre 89 | 500 | 500 |  | — — |  |  | 438 — |
| » » » 4 0/0 | » | 250 | 250 |  | — — |  |  | 203 — |
| » » Acqua Marcia | 1 luglio 89 | 500 | 500 |  | — — |  |  | — — |
| » » Strade Ferrate Meridionali | 1 ottobre 89 | 500 | 500 |  | — — |  |  | — — |
| » » Ferrovie Pontebba Alta-Italia | 1 luglio 89 | 500 | 500 |  | — — |  |  | — — |
| » » » Sarde nuova Emiss. 3 0/0 | 1 ottobre 89 | 500 | 500 |  | — — |  |  | — — |
| » » F. Palermo Mars. Trap. I. S. (oro) | » | 300 | 300 |  | — — |  |  | — — |
| » » » » » » II | 1 luglio 89 | 300 | 300 |  | — — |  |  | — — |
| » » » Second. della Sardegna | » | 500 | 500 |  | — — |  |  | — — |
| Buoni Meridionali 5 0/0 | » | 500 | 500 |  | — — |  |  | — — |
| **Titoli a quotazione speciale.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rendita Austriaca 4 0/0 | — | — | — |  | — — |  |  | — — |
| Obbl. prestito Croce Rossa Italiana | 1 ottobre 89 | 25 | 25 |  | — — |  |  | — — |

**OSSERVAZIONI**

*Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno*

20 novembre 1889

Consolidato 5 0/0 . . . . . . . . . . L. 95 516
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso . . . . . » 93 346
Consolidato 3 0/0 nominale . . . . . » 59 812
Consolidato 3 0/0 senza cedola, nominale . . » 58 520

V. Trocchi, *Presidente*.

| Sconto | CAMBI | | Prezzi medi | Prezzi fatti | Nomin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Francia | 90 giorni | » | » | 100 37 1/2 |
|  | Parigi | Chèques | » | » | 101 17 1/2 |
| 5 | Londra | 90 giorni | » | » | 25 22 |
|  | » | Chèques | » | » | » |
|  | Vienna, Trieste | 90 giorni | » | » | » |
|  | Germania | 90 giorni | » | » | » |
|  | » | Chèques | » | » | » |

Risposta dei premi . . . . . . . } 28 novembre
Prezzi di compensazione . . . . . }
Compensazione . . . . . . . . . 29 »
Liquidazione . . . . . . . . . 30 »

Sconto di Banca 5 0/0. Interessi sulle Anticipazioni.

Per il Sindaco: LATTES D' SALVADOR.

**PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE OTTOBRE 1889.**

Rendita 5 0/0 . . . . . . . 95 —
» 3 0/0 . . . . . . . 62 50
Obbl. Beni Eccles. 5 0/0 — —
Prestito Rothschild 5 0/0 100 —
Obbl. Città di Roma 4 0/0 470 —
» Credito Fondiario Santo Spirito . . . 464 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale . 425 —
» Credito Fondiario Banca Naz. 4 1/2 0/0 505 —
Az. Ferr. Meridionali . . 705 —
» » Mediterranee . 598 —
» » (certificati provv.) . 588 —
» Banca Nazionale . . . 1775 —
» » Romana . . . . 1090 —
» » Generale . . . 550 —

Az. Banca di Roma . . . . 720 —
» » Tiberina . . . . 115 —
» » Ind. e Comm. 490 —
» » » » (certif. provv.) 480 —
» » Provinciale . — —
» Soc. Cred. Mobiliare 610 —
» » » Meridion. 440 —
» » per Illum. a Gaz (stampigliate) . 1145 —
» » certif. provvis. Emissione 1888 . 1000 —
» » Acqua Marcia 1545 —
» » per condotte di acqua . . . . . . 308 —
» » Generale per la Illuminazione . 72 —
» » Immobiliare . . 585 —

Az. Soc. Molini e Magazzini Generali . . 258 —
» » Tramway Omnib. 208 —
» » Fondiar. Italiana 90 —
» » delle Miniere e Fond. Antimonio — —
» » Mater. Laterizi . 260 —
» » Navigazione Generale Italiana . 415 —
» » Metallurgica Italiana . . . . . . . . 500 —
» della Piccola Borsa 255 —
» » Fondiar. Incendi 95 —
» » » Vita . . 245 —
» » Ferroviarie . . . 300 —
Obbl. Soc. Immobiliare 5 0/0 . . . . . . . . 485 —
» Soc. Immob. 4 0/0 205 —

TUMINO RAFFAELE gerente — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.